


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27.06.2006 N. 20**

Ricostituzione della Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

pag. 2674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 624

- Intesa Stato-Regioni 28 marzo 2006 sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008 di cui all'art. 1, comma 280, della legge 266/2005: approvazione e adozione Piano regionale.** pag. 2674
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 625**
- Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario presso l.' A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto - Marini - Sivori" di Lavagna (GE).** pag. 2689
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 626**
- Albo regionale del servizio civile Nazionale. Adempimenti connessi all'iscrizione degli enti accreditati.** pag. 2690
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 629**
- Approvazione della convenzione- tipo per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 13 della l. r. n. 10/2004.** pag. 2691
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 632**
- Docup ob. 2 (2000-2006) sottomisura 3.3 a "Infrastrutture turistiche" - Comunita' Montana Media e Bassa Val Di Vara Sp - Intervento Comune di Follo - subentro del Comune di Bolano.** pag. 2703
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 635**
- Comune di Ventimiglia (IM) - Conferenza di Servizi ex art. 6 DPR 509/1997 per approvazione progetto definitivo avente valore di SUA per la realizzazione di un nuovo porto turistico in localita' Scoglietti.** pag. 2703
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 637**
- Riparto della somma di euro 1.000.000,00 per il cofinanziamento di interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei.** pag. 2704
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 646**
- Proroga al 31.08.2006 dei termini di rendicontazione tecnico-amministrativa dei programmi relativi alla misura n. (14) del Piano di Sviluppo Rurale.** pag. 2707

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
26.06.2006 N. 234**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della L.R. 15/2002 euro 15.900,00 (42° provvedimento). pag. 2709

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA
29.06.2006 N. 236**

Comune di Ventimiglia (IM) - Approvazione di variante agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento Edilizio concernenti la Commissione Edilizia e all'art. 81 relativo agli accessi e passi carrabili, con l'introduzione degli artt. 10 bis e 10 ter. pag. 2710

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
29.06.2006 N. 237**

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della L.R. 15/2002. Euro 200.000,00 (5° provvedimento). pag. 2711

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA 22.06.2006 N.
1777**

Comune di S. Stefano al Mare (IM) - Rettifica dell'elaborato normativo allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 6.12.1999 concernente l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale. pag. 2712

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 13.06.2006 N. 1784**

Associazione "A.V.I.S. comunale di Santa Margherita Ligure" - Onlus - di Santa Margherita Ligure (Ge): riconoscimento di personalita' giuridica privata mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ed approvazione statuto. pag. 2713

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 23.06.2006 N. 1785**

Approvazione Statuto Associazione "Asilo Infantile Del Centro" di Albisola Superiore (SV). pag. 2714

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI 22.06.2006 N. 1799

Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione vigneti (DGR n.86/2001 e successive modifiche). Campagna 2005/2006. Rimodulazione dei contributi e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili.

pag. 2714

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 20.06.2006 N. 1827

Accoglimento domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 447/95.

pag. 2719

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1838

L.R. 11 maggio 2006 n° 11. Accredito nel' albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Albenga in 4^ classe - cod. reg.le LIG/A/0042.

pag. 2720

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1839

Legge regionale 11 maggio 2006 n. 11. Adeguamento dell'accreditamento della Cooperativa Sociale "Il Sentiero del Movimento Ragazzi" nell' albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale in 3^ classe - Cod. reg.le LIG/A/0024.

pag. 2720

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1840

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accredito nel' Albo regionale degli Enti di servizio Civile Nazionale dell' Istituto Giannina Gaslini - Genova - in 4^ classe - Cod. reg.le LIG/A/0044.

pag. 2721

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1841

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accredito nel' Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Savignone (GE) in 4^ classe - Cod. reg.le LIG/A/0043.

pag. 2722

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1842

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Adeguamento dell' accreditamento del Comune di Savona iscritto nell' Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale - Cod. reg.le LIG/A/0003. pag. 2723

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 28.06.2006 N. 1843

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accreditamento nell' Albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale della Provincia di Savona in 4^a classe - Cod. reg.le LIG/A/0045. pag. 2724

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.05.2006 N. 2978

Rinuncia alla concessione per derivazione d'acqua ad uso antincendio ed irrigazione aree verdi da un ruscello affluente del rio Termini in località Bossarino del Comune di Vado Ligure. Concessione assentita con atto n. 699 del 29.01.2004. Concessionario: Società Bossarino S.r.l. Fascic. 13/02. pag. 2724

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.06.2006 N. 3647

Richiedente: Acquedotto di Savona. Corso d'acqua torrente Teiro. Comune di Varazze. Rinnovo dell'autorizzazione temporanea per il mantenimento dell'attraversamento del torrente Teiro con tubazione DN 160 PEAD posizionata nell'impalcato del ponte di collegamento fra Via Piave e Via Montegrappa. Soggetto richiedente: Acquedotto di Savona S.p.A. pag. 2725

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.06.2006 N. 3784

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua ad uso industriale e potabile da un pozzo nel bacino del fiume Bormida di Spigno in località Colletto del Comune di Dego. Concessionario: Saint-Gobain Vetri S.p.A. Fascic. 384/03 pag. 2725

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.06.2006 N. 3856

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Rio Botta in località Riofreddo del Comune di Murialdo per sei mesi all'anno.

Concessionario: Cosorzio Rurale Riofreddo - Murialdo. Fascic. 60/05. pag. 2726

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 27.06.2006 N. 3956

Domanda pervenuta in data 05.06.2006 per rinnovo licenza annuale di attingimento pre derivare dal Torrente Valla, Loc. Vuscopere nel territorio del Comune di Giusvalla, una quantità d'acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00) ad uso irriguo per tre ore al giorno (dalle ore 17,00 alle ore 20,00). Pratica n. 6/05 - Identificativo: I0520005. Richiedente: Sig.ra Marengo Livia.

pag. 2727

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 27.06.2006 N. 3961

Lavori di eliminazione situazioni di pericolo, allargamento curve e bitumatura dal km.6+730 al km.7+235 e al km. 9+740 lungo la SP 14 'Di Valpennaire'. Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

pag. 2727

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.06.2006 N. 4018

Comune di Stella Lavori di risanamento Rio Lamberti e realizzazione parcheggio pubblico in loc. Rovieto inf., fraz. S.Giovanni. Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

pag. 2728

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Novaro Monica; Bonasera Giuseppe; Trevisan Silvia. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 2728

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 27.06.2006 N. 277

Pratica n. 4827. Corso d'acqua: vari. Ditta: Telecom Italia S.p.A. Autorizzazione, in sanatoria, ai fini idraulici e demaniali per la posa di n. 3 monotubi di 40 mm a fibre ottiche sotterranei e in canaletta zancata al ponte, sulla S.P. ex S.S. n. 62 della Cisa, in attraversamento del Canale Ribarberi, Canale Capannole (affluente del Canale Ribarberi), Canale San Polo, Canale Bellaso, Canale irriguo senza nome e Torrente Falcinello, in Comune di Sarzana e Santo Stefano Magra.

pag. 2729

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Queirolo Roberto. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 2730

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 28.06.2006 N. 764

Decreto di esproprio per i lavori di completamento del 1° lotto impianto di depurazione comprensoriale in Borghetto S.S. e collettori di adduzione in Comune di Balestrino. Realizzazione 2° stralcio. pag. 2730

A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 294/2006). pag. 2731

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE**27.06.2006****N. 20**

Ricostituzione della Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

- di eleggere, ai fini della ricostituzione della Commissione consiliare prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni, quattro Consiglieri regionali che, unitamente al Presidente del Consiglio o ad un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, costituiranno la Commissione medesima.

omissis

IL PRESIDENTE
Giacomo RonzittiI CONSIGLIERI SEGRETARI
Patrizia Muratore
Franco Rocca**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****23.06.2006****N. 624**

Intesa Stato-Regioni 28 marzo 2006 sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008 di cui all'art. 1, comma 280, della legge 266/2005: approvazione e adozione Piano regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 28 marzo 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sancito l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008, di cui all'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 2 del Piano Nazionale, entro novanta giorni dall'adozione dello stesso, le Regioni, anche ad integrazione ed aggiornamento dei provvedimenti regionali attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dell'Accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, del Decreto del Presidente del Consiglio del 16 aprile 2002 e di quanto già definito nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono adottare e trasmettere al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) un Piano Regionale attuativo;

ATTESO che, ai sensi del paragrafo 8 del Piano Nazionale, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, valuta i piani regionali ed esprime un giudizio sul loro grado di effettiva attuazione e di coerenza con il Piano Nazionale, adottando ed applicando specifiche Linee Guida, elaborate con particolare attenzione

alle parti riguardanti l'individuazione all'interno dei piani regionali degli interventi per la fissazione dei tempi di attesa, la realizzazione dell'obiettivo dei CUP, le modalità con cui i programmi attuativi aziendali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione;

VISTO il paragrafo 5 del Piano Nazionale che prevede che entro 90 giorni dall'adozione del Piano regionale attuativo, le Aziende USL adottino un programma attuativo aziendale con il quale vengono recepiti i tempi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia ed in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1 comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per le prestazioni di cui al paragrafo 3 del Piano Nazionale;

PRESO ATTO peraltro che, non essendo ancora definite le Linee Guida da parte del Comitato di cui sopra, la Commissione Salute, sulla base delle criticità espresse a livello tecnico, ha concordato in merito all'attuazione del Piano Nazionale sulla necessità che:

- le Regioni presentino entro il termine del 28 giugno 2006 un primo programma che, come previsto dall'Intesa, espliciti lo stato in merito alle azioni intraprese e da intraprendere relativamente ai contenuti riportati nell'intesa stessa e stabilisca i tempi massimi di attesa per una parte delle prestazioni indicate al paragrafo 3 dell'Intesa nazionale, e precisamente per quelle considerate di primo accesso per la formulazione di una diagnosi nell'ambito di ciascuna delle aree considerate, ricomprese in apposita tabella definita in sede di Commissione Salute su proposta del gruppo tecnico ristretto delle Regioni;
- si attenda che il Comitato LEA definisca le Linee Guida per la valutazione dei Piani regionali;
- le Regioni producano un piano definitivo sulla base ed in coerenza con tali future indicazioni e chiarimenti per la redazione e la valutazione dello stesso;
- i piani attuativi aziendali vengano adottati entro novanta giorni decorrenti dal parere di congruità del Comitato LEA sul piano definitivo;

CONSIDERATO quindi che deve essere predisposto un piano regionale preliminare che, oltre alla ricognizione degli atti in materia già adottati o da adottare in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale, definisca i tempi massimi di attesa per una parte delle prestazioni indicate al paragrafo 3 dell'Intesa nazionale, come da indicazioni della Commissione Salute;

EVIDENZIATO che la riduzione dei tempi e delle liste di attesa, nonché la garanzia dell'equità di accesso alle prestazioni, costituiscono obiettivi prioritari per la Giunta Regionale, e che pertanto, nelle more del completamento dell'iter previsto dalla Commissione Salute sopra descritto, è opportuno definire e attivare in via immediata alcune concrete misure finalizzate al contenimento delle liste di attesa;

VISTO quindi il piano regionale, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1) quale sua parte integrante e necessaria, elaborato in coerenza con quanto sopra esposto;

RITENUTO che le Aziende debbano quindi recepire le indicazioni contenute in detto piano, avviando comunque l'attuazione delle iniziative in esso previste, nel rispetto della tempistica di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (allegato n. 2);

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- di approvare ed adottare il Piano regionale di contenimento dei tempi di attesa, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (allegato 1) che, oltre alla ricognizione degli atti in materia già adottati o da adottare in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008, di cui all'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancito con intesa in data 28 marzo 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i tempi massimi di attesa per una

parte delle prestazioni indicate al paragrafo 3 dell'Intesa nazionale, e precisamente per quelle considerate di primo accesso per la formulazione di una diagnosi nell'ambito di ciascuna delle aree considerate, ricomprese in apposita tabella definita in sede di Commissione Salute, su proposta del gruppo tecnico ristretto delle Regioni;

- di dare indicazione alle Aziende Sanitarie liguri affinché procedano al recepimento di quanto contenuto nel piano e avviino l'attuazione delle iniziative nello stesso previste, nel rispetto della tempistica di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (allegato n. 2);
- di riservarsi, con successivo provvedimento, di aggiornare il Piano Regionale in argomento, una volta rese note le linee guida da parte Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul BURL e l'inserimento della medesima sul portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(seguono allegati)

PRINCIPI GENERALI E ASPETTI METODOLOGICI

Premessa

Le liste di attesa rappresentano uno dei maggiori problemi dei sistemi sanitari pubblici e la loro lunghezza viene facilmente interpretata dall'utenza come un segnale significativo dell'incapacità del sistema di garantire ai cittadini accettabili condizioni di accessibilità ai servizi.

Il problema delle liste di attesa è caratterizzato da grande complessità e si presta, per contro, a interpretazioni e soluzioni semplicistiche, per loro natura inadeguate o di efficacia limitata nel tempo. Queste soluzioni "facili" vengono generalmente a coincidere con politiche orientate solamente a incrementare l'offerta, vale a dire la capacità produttiva di servizi. Tuttavia, l'esperienza internazionale in materia ha documentato l'inefficacia nel lungo periodo degli approcci di questo tipo: l'aumento di offerta, da sola, porta infatti inevitabilmente a un progressivo aumento della domanda, che solo in parte è sostenuta da un bisogno sanitario reale. E' evidente che gli sforzi per affrontare il tema dei tempi di attesa devono toccare molti aspetti, tra i quali quelli organizzativi, di programmazione e di riorganizzazione del lavoro, inoltre non si deve escludere, pena il sicuro insuccesso, di affrontare i concetti di appropriatezza prescrittiva.

Fattori determinanti le liste di attesa e situazione ligure

• Sul versante della domanda

Occorre, in primo luogo, riconoscere che le liste di attesa non rappresentano un problema contingente, ma sono una caratteristica strutturale propria di quei sistemi sanitari che, per la loro natura solidale, scelgono di non ricorrere al prezzo come strumento di regolazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi.

Laddove l'accesso a questi ultimi non è determinato (direttamente o indirettamente) dal pagamento di un corrispettivo, è il tempo che assume il ruolo di relazionare domanda e offerta. Per quanto riguarda specificamente la situazione ligure, il 90% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è inserito nel circuito CUP che, oggi, permette di poter prenotare l'offerta dichiarata dai soggetti erogatori attraverso sportelli, farmacie e call center. Il sistema automatizzato ha portato notevoli benefici agli utenti, che possono conoscere l'intera offerta a disposizione; nel contempo il CUP è stato, però, un determinante delle liste di attesa.

La criticità del sistema CUP consiste nel fatto che l'aumento di conoscenza dell'offerta sanitaria disponibile sul territorio determina conseguentemente un aumento di domanda.

Si assiste, infatti:

- a una emersione del bisogno sanitario vero e sommerso per la scarsa conoscenza dei servizi
- a un aumento del bisogno sanitario inappropriato per la conoscenza di tutta l'offerta

• **Sul versante dell'offerta**

Sul versante dell'offerta, a determinare le liste di attesa intervengono, in primo luogo, fattori organizzativi aziendali (sottoutilizzo delle apparecchiature, orari ridotti, non efficiente utilizzo del personale e dell'istituto della libera professione, ecc.), ma anche fattori legati alla particolare "attrattività" di una specifica struttura erogatrice.

In sintesi, si possono così semplificare:

• **Determinanti legati alla prestazione**

- grado di innovazione e di diffusione della prestazione e della tecnologia necessaria
- eseguibilità da parte di differenti operatori
- connessione o dipendenza con altre prestazioni

• **Determinanti legati agli erogatori**

- capacità di erogazione
- efficienza interna
- attrazione della domanda
- metodi di gestione delle liste

La normativa di riferimento

• **La normativa nazionale**

La legislazione che affronta il problema dei tempi di attesa è consistente e soprattutto negli ultimi anni l'obiettivo della riduzione dei tempi di attesa è ripreso in ogni legge finanziaria.

- **DL 29/04/1998 n° 124** ("Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27/12/1997 n° 449").
- **Intesa Stato-Regioni del 14/02/2002** : "Accordo tra il Governo , le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
- **Intesa Stato-Regioni dell'11 luglio 2002** "Accordo tra il Governo , le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa".
- **DPCM del 16/04/2002** : "Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa".
- **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)**, art. 1 comma 280: Piano Sanitario Nazionale 2003/2005.
- **Intesa Stato-Regioni 28 marzo 2006** sul Piano Nazionale di Contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 266/2005.

• **La normativa regionale**

DGR n° 2091 del 25/09/1998 a oggetto: " Determinazione dei criteri per la definizione dei tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di Day-Hospital diagnostico. Applicazione articoli 10 e 12 DL n° 124/98"

- **DGR n° 717 del 27/06/2000** a oggetto : “ iniziative per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio.
- **DCR n. 3/2004:** Piano Sanitario Regionale 2003/2005
- **DGR n. 932 del 5/8/2005** “Indirizzi e adempimenti per le Aziende del SSR. Obiettivi dei Direttori Generali”
- **DGR 1582/2005** Quota del Fondo sanitario Regionale di parte corrente anno 2005 dedicata alle iniziative di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/95 (nella quale viene finanziata la prosecuzione del progetto SWALIS, per la gestione informatizzata delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici elettivi)

Finalità e metodologia del documento

Il problema delle liste di attesa può essere efficacemente affrontato se si individuano validi e moderni strumenti di rilevazione ed intervento e se si diffondono modi di collaborazione di tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo, sia quelli di erogazione delle prestazioni, sia infine gli utenti.

L’obiettivo, accanto all’ottimizzazione della capacità produttiva, deve essere quello di promuovere la capacità del SSR di intercettare il reale bisogno di prestazioni, al fine di garantire risposte adeguate al perseguimento degli obiettivi di salute e di conseguire il risultato di far coincidere la domanda di prestazioni con il bisogno individuato.

Occorrerà pertanto coniugare il diritto di accesso del cittadino con adeguate strategie di governo della domanda, improntate all’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza e di prioritizzazione clinica.

In questo contesto, infatti, la semplice esplicitazione di tempi “massimi” accettabili rischia, da sola, di risultare un mero adempimento formale che soddisfa, solo apparentemente, le esigenze dei cittadini, ma resta svincolato da ogni riferimento al reale e assai più complesso contenuto clinico delle prestazioni nonché alle specifiche esigenze terapeutiche. Un importante rischio dell’adozione di una arbitraria soluzione che individua tempi massimi per l’erogazione di specifiche prestazioni prescindendo dall’urgenza clinica è infatti quello di sottostimare la gravità di singolari prestazioni cliniche (che abbisognano di erogazioni più precoci del tempo massimo fissato), ritardando di conseguenza l’accesso a pazienti con quadri in apparenza sfumati, ma in realtà più urgenti. All’opposto, per ottemperare l’impegno del tempo massimo fissato, si incorre nel rischio di occupare inutilmente le risorse di offerta, allungando i tempi di attesa per i pazienti più bisognosi.

Tali rigide definizioni di tempo massimo per singola prestazione, quindi, da sole e non accompagnate dall’individuazione di classi di urgenza clinica, rischiano di condurre a gravi difetti di assistenza, inibendo la necessaria elasticità del giudizio clinico e producendo iniquità.

- **Obiettivi specifici del presente documento sono, pertanto:**

- **Sul versante della domanda**

- Governare la domanda di prestazioni, in particolare garantendo un ricorso appropriato alle prestazioni del SSR, anche attraverso criteri di priorità nell’accesso
- Garantire revisioni periodiche all’attività prescrittiva

- **Sul versante dell’offerta**

- Razionalizzare/ottimizzare, in considerazione delle effettive necessità assistenziali del territorio (bisogno), l’offerta delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie, che devono operare in logiche di rete attivando forti sinergie e garantendo la massima trasparenza.
- Gestire razionalmente il sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema delle preno-

tazioni (CUP), che consenta di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda di prestazioni, che sia in grado di differenziare le prestazioni per tipologia e criticità, di individuare i percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalità di gestione ed erogazione.

- Velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati degli esami.
- Potenziare la trasparenza e la disponibilità di informazioni utili agli utenti, sia per quanto riguarda i criteri generali di accesso alle prestazioni sanitarie sia riguardo le possibilità alternative disponibili sul territorio regionale e sul proprio ambito territoriale.

Il contesto ligure

Attualmente, la rilevazione e il monitoraggio dei tempi di attesa in Regione Liguria viene effettuata mensilmente in un giorno indice su 52 prestazioni ambulatoriali (tra prestazioni strumentali e visite specialistiche) ritenute maggiormente significative.

Le Aziende hanno l'obbligo di garantire ciascuna prestazione entro 30 giorni. Si assolve a tale obbligo nel caso in cui, nel territorio dell'azienda (ambito territoriale) vi sia almeno un punto di erogazione con tempi inferiori a 30 giorni.

Le erogazioni urgenti vengono comunque sempre garantite, anche mediante il ricorso al privato a spese delle ASL di appartenenza.

A fronte di tale situazione, si registrano comunque forti criticità, determinate da:

- Parcellizzazione dell'offerta delle Aziende;
- Scarsa trasparenza nelle procedure di accesso alle prestazioni;
- Adozione nel passato di misure legate a episodici aumenti dell'offerta, principalmente dovuti ad incentivi economici agli specialisti (gettoni);
- Frequenti episodi di chiusura delle liste da parte delle Aziende;
- Mancanza di disponibilità strutturata di dati in tempo reale.

Il presente Piano fissa i tempi massimi di attesa per un elenco di prestazioni considerate maggiormente critiche a livello nazionale, solo in parte coincidenti con le prestazioni monitorate in Regione Liguria, e ne garantisce il rispetto da parte delle Aziende sanitarie.

Definisce inoltre le misure da adottare per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa .

Il rispetto dei tempi massimi costituisce uno dei principali parametri di valutazione dei Direttori Generali.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI**A. Area Oncologica (numero prestazioni = 13 delle 24 in bianco previste nell'Intesa)**
PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero (come indicato al punto 3 dell'Intesa)	Prestazione	Codice ICD9-CM	Codice Nomenclatore
1	Visita oncologica		89.7
Radiologia			
3	Mammografia (no screening)	87.37	87.37.1 - 87.37.2
TC con o senza contrasto			
4	Torace	87.41	87.41 - 87.41.1
5	Addome superiore	88.01	88.01.2 - 88.01.1
6	Addome inferiore	88.01	88.01.4 - 88.01.3
7	Addome completo	88.01	88.01.6 - 88.01.5
Risonanza Magnetica			
8	Cervello e tronco encefalico	88.91	88.91.1 - 88.91.2
9	Pelvi, prostata e vescica	88.95	88.95.4 - 88.95.5
Ecografia			
10	Addome	88.74 - 88.75 - 88.76	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1
11	Mammella	88.73	88.73.2
Esami Specialistici			
12	Colonscopia (no screening)	45.23	45.23
13	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	45.24
14	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	45.13 - 45.16

B. Area Cardiovascolare (numero prestazioni = 7 delle 12 in bianco previste nell'Intesa)
PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero (come indicato al punto 3 dell'Intesa)	Prestazione	Codice ICD9-CM	Codice Nomenclatore
25	Visita cardiologica	89.7	89.7
26	Visita chirurgia vascolare	89.7	89.7
Ecografia			
27	Cardiaca (Ecocolordoppler cardiaca)	88.72	88.72.3
28	Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	88.73	88.73.5
29	Ecocolordoppler dei vasi periferici	88.77	88.77.2
Esami Specialistici			
30	Elettrocardiogramma	89.52	89.52
31	Elettrocardiogramma holter	89.50	89.50

C. Area Materno Infantile (numero prestazioni = 1 delle 2 in bianco previste nell'Intesa)
PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero (come indicato al punto 3 dell'Intesa)	Prestazione	Codice ICD9-CM	Codice Nomenclatore
39	Visita ginecologica	V72.3	89.26

D. Area Geriatrica (numero prestazioni = 7 di 9 in bianco previste nell'Intesa)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero (come indicato al punto 3 dell'Intesa)	Prestazione	Codice ICD9-CM	Codice Nomenclatore
41	Visita neurologica	89.7	89.13
TC con o senza contrasto			
42	Capo	87.03	87.03 – 87.03.1
43	Rachide e speco vertebrale	88.38	88.38.2 – 88.38.1
44	Bacino	88.38	88.38.5
Esami Specialistici			
45	Audiometria	95.41	95.41.1
46	Spirometria	89.37	89.37.1 – 89.37.2
47	Fondo Oculare	95.1	95.09.1

E. Visite specialistiche di maggior impatto (numero prestazioni = 5 di 5 in bianco previste nell'Intesa)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Numero (come indicato al punto 3 dell'Intesa)	Prestazione	Codice ICD9-CM	Codice Nomenclatore
50	Visita dermatologica	89.7	89.7
51	Visita oculistica	95.0	95.02
52	Visita otorinolaringoiatrica	89.7	89.7
53	Visita ortopedica	89.7	89.7
54	Visita urologica	89.7	89.7

Previa adozione dei criteri di appropriatezza e priorità più avanti descritti, si intende applicare l'indicazione data dalla Conferenza Stato-Regioni differenziando, con diversi criteri di priorità, prestazioni da erogarsi in 10, 30, 60 giorni.

Ferma restando la necessità in tempi brevi di approfondimenti tecnici per definire i casi specifici, si dà indicazione che, all'interno del territorio di propria competenza, le ASL devono garantire che almeno un erogatore (ASL, Aziende Ospedaliere, privati convenzionati) sia in grado di fornire la prestazione nel tempo massimo previsto. Inoltre, per le prestazioni di base di più ampia fruizione da parte dell'utenza, le Asl devono garantire il rispetto dei tempi suddetti in almeno un presidio per distretto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato anche al di fuori delle date prestabilite, senza preavviso alle Aziende.

Per le prestazioni sopra elencate, il tempo massimo di attesa sarà garantito per il 90% dei pazienti, a prescindere dall'individuazione delle priorità di accesso alle medesime, che comunque andranno a garantire classi di priorità con arco temporale minore rispetto a quello evidenziato, in coerenza e in analogia con quanto già stabilito dall'Accordo Stato-Regioni dell'11 luglio 2002 per alcune prestazioni ambulatoriali e di ricovero.

OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Da quanto emerge dalla letteratura internazionale e dalle esperienze italiane, al fine di migliorare la capacità gestionale del problema dei tempi di attesa, importanti fattori di successo possono essere l'incremento e la qualificazione dell'informazione disponibile.

La creazione di basi dati di qualità può attuarsi insieme alla progressiva omogeneizzazione delle procedure di accesso e di fruizione del servizio su tutto il territorio. L'incremento stesso dell'omogeneizzazione metodologica costituisce peraltro un elemento strutturale generale utile a gestire strategie e politiche di gestione e innovazione su basi oggettive e di confronto.

Gli **obiettivi generali** da raggiungere, sebbene con la dovuta gradualità, sono i seguenti:

- Applicare quanto sopra a tutte le prestazioni (sia ambulatoriali che di ricovero) effettuate su scala regionale;

- Favorire la collegialità d'azione attraverso gruppi di lavoro rappresentativi degli utenti coinvolti per ruolo, area e sede geografica di attività;
- Perseguire la semplificazione delle metodologie e delle procedure, con definizione esplicita dei soli elementi comuni e fondamentali, trascurando i casi particolari;
- Applicare strategie di progressivo e continuo ammodernamento tecnologico e metodologico.

Appare quindi necessario avviare azioni in tal senso, ed in particolare:

- **Potenziare la disponibilità di informazioni** utili a:
 - misurare le effettive dimensioni e la composizione della domanda di prestazioni sanitarie;
 - valutarne ed incrementarne l'appropriatezza e l'adeguatezza qualitativa;
 - potenziare l'efficienza e l'equità dei sistemi di gestione dell'accesso;
 - costruire fruibili strumenti di controllo e gestione;
 - allineare i flussi informativi di prenotazioni e prestazioni;
 - orientare le politiche sanitarie della gestione;
 - attivare azioni/campagne di formazione e informazione per utenti interni (strutture e personale sanitari) ed esterni (pazienti).
- **Aumentare l'omogeneizzazione delle procedure di prenotazione/prescrizione ed erogazione delle prestazioni**, attraverso la sistematica individuazione degli eventi, degli attori, delle informazioni e dei documenti fondamentali che le caratterizzano per l'intero percorso prenotazione e attesa => erogazione e refertazione.
- **Attivare un processo stabile di miglioramento qualitativo** dell'accesso alle prestazioni sanitarie con particolare attenzione alla loro appropriatezza.
- **Aumentare il coinvolgimento dell'utenza** nel processo di definizione e nel monitoraggio delle indicazioni regionali.
- **Potenziare strumenti di orientamento** della domanda e delle risorse ove le prestazioni siano erogate con maggiore efficienza e qualità generale.

Per garantire quanto sopra è prevista l'Attivazione di una **Commissione regionale per l'accesso alle prestazioni sanitarie**, con il compito di elaborare soluzioni e strategie di miglioramento clinico/organizzativo in termini di efficienza, equità e sicurezza, con particolare riferimento all'appropriatezza delle prenotazioni e delle relative indicazioni, all'adeguatezza delle procedure di accesso, alla trasparenza delle informazioni e della documentazione disponibile.

I lavori tale Commissione si dovranno tradurre soprattutto in prodotti documentali periodici destinati a medici curanti, alle direzioni sanitarie/UUOO cliniche e alle associazioni rappresentative dei pazienti. Gli stessi prodotti saranno pubblicati sul portale regionale "www.liguriainformasalute.it."

La Commissione potrà avvalersi dell'istituzione di gruppi tematici con l'obiettivo di estendere la carta dei servizi delle prestazioni sanitarie regionali.

I Primi compiti previsti per la Commissione di cui sopra (da svilupparsi nel IV trimestre 2006 e nell'anno 2007) saranno i seguenti:

- Analisi dei processi e delle differenti soluzioni adottate sul territorio regionale;
- Definizione di piano attuativo per l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dalla CSR;
- Definizione generale delle procedure di accesso alle prestazioni che prevedano l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dalla CSR.

AZIONI INERENTI le PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Azioni sulla domanda

Le iniziative programmate sul versante della domanda sono focalizzate su due filoni:

1. Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;
2. Definizione e applicazione di criteri di priorità.

- **Appropriatezza prescrittiva**

Si stima che una significativa quota delle prestazioni e delle visite prescritte presenti elementi di inap-

proprietà. Tale considerazione è però ad oggi di natura empirica o deriva da esperienze circoscritte a singole branche specialistiche o a specifiche realtà locali, non è suffragata cioè da dati e studi sistematici.

È necessario pertanto avviare in maniera sistematica percorsi finalizzati alla definizione di criteri di appropriatezza clinica e alla verifica e monitoraggio della loro applicazione, eventualmente prevedendo l'applicazione di sanzioni o incentivi (su specifici obiettivi) ai medici prescrittori.

Tali percorsi sono imperniati sulla realizzazione e sull'utilizzo di linee guida.

• **Elaborazione di linee guida**

In prima battuta, occorre che per le prestazioni che presentano le maggiori criticità (cominciando da TC e RM, ecocolordoppler TSA e arti sup. e inf.) vengono istituiti gruppi tecnici di specialisti delle rispettive branche e di medici prescrittori, indicati dalle società scientifiche, incaricati di stilare documenti clinicamente condivisi e in linea con lo stato dell'arte a livello nazionale e internazionale. Tali gruppi vengono istituiti **entro il 31 luglio 2006** e forniranno i documenti da sottoporre a consensus conference entro il **31 ottobre 2006**. Le linee guida verranno infine approvate con Deliberazione della Giunta Regionale **entro il 30 novembre 2006**.

I gruppi, di norma, sono così costituiti:

- 1 tecnico individuato dalla Regione;
- 3 specialisti individuati dalle società scientifiche;
- 2 medici in rappresentanza delle società scientifiche della medicina generale.

Le linee guida, oltre alle indicazioni cliniche, devono contenere anche indicazioni relative alla correttezza formale delle prescrizioni (presenza del sospetto diagnostico, individuazione precisa del tipo di esame che si richiede, ecc.), elemento questo molto rilevante nella gestione degli accessi a prestazioni specialistiche.

I documenti elaborati dai gruppi tecnici suddetti vengono sottoposti a consensus conference, alle quali saranno chiamati a presenziare le associazioni di rappresentanza dei malati con metodologia più in dettaglio definita sopra nel capitolo "Omogeneizzazione delle procedure di accesso alle prestazioni".

Così definite, le linee guida sono quindi oggetto della più ampia diffusione e, laddove necessario, di corsi specifici rivolti ai MMG e agli altri prescrittori.

• **Utilizzo delle linee guida e progetti aziendali per la riduzione dei tempi di attesa**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 17 marzo 2006 è stato approvato l'Accordo Integrativo Regionale con i MMG. In tale Accordo è previsto l'utilizzo di parte della remunerazione variabile dei medici stessi per la creazione di fondi destinati alla promozione del governo clinico in aree di interesse della Regione, tra cui la riduzione delle liste e dei tempi di attesa.

Le ASL sono quindi tenute, in presenza di criticità sui tempi di attesa, ad attivare progetti specifici, coinvolgendo tutte le figure interessate, ivi compresi i MMG e gli altri prescrittori per gli aspetti relativi all'appropriatezza della domanda.

I progetti vertono sulla verifica dell'attività prescrittiva, e in particolare sull'applicazione delle linee guida.

• **3.1.2 Definizione di priorità cliniche**

L'equità nella fruizione dei servizi offerti dal SSR si ottiene garantendo ai cittadini un accesso tempestivo in relazione al bisogno clinico evidenziatosi e deve essere intesa in senso sostanziale, vale a dire: parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute e differenza nell'accesso per bisogni diversi.

Tale enunciazione implica però notevoli difficoltà dal punto di vista organizzativo che, se non gestite con la dovuta gradualità e prevedendo periodi preliminari di sperimentazione, finirebbero inevitabilmente con il generare gravi criticità per l'intero sistema, a maggior ragione nel sistema ligure, caratterizzato da un numero elevato di prescrittori ed erogatori rispetto alla popolazione assistita, in particolare nell'area metropolitana genovese.

Per tali ragioni, si prevede di avviare una prima fase sperimentale, nella quale verranno applicati cri-

teri di prioritizzazione clinica per le seguenti prestazioni:

- Prima visita chirurgica
- Prima visita dermatologica
- Prima visita otorinolaringoiatrica

I criteri da utilizzarsi sono quelli di cui all'Accordo Stato-Regioni del 11 luglio 2002 e cioè:

1. severità del quadro clinico presente (incluso il sospetto diagnostico)
2. prognosi (quoad vitam o quoad valetudinem)
3. tendenza al peggioramento a breve
4. presenza di dolore e/o deficit funzionale
5. implicazioni sulla qualità della vita
6. casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato
7. speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.

Tali criteri portano alla definizione delle seguenti classi di priorità (Accordo Stato-Regioni 11/07/2002):

CLASSI DI PRIORITA'	INDICAZIONI
CLASSE A	Prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Da eseguirsi entro 10 giorni
CLASSE B	Prestazione la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a breve ma è richiesta sulla base della presenza di dolore o di disfunzione o di disabilità. Da eseguirsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali.
CLASSE C	Prestazione che può essere programmata in un maggior arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, disfunzione o disabilità. Da eseguirsi entro 180 giorni.

In base ai suddetti criteri, i MMG e gli altri soggetti prescrittori dovranno apporre sulle richieste nell'apposito spazio l'indicazione della classe di priorità; anche in questo caso i medici prescrittori dovranno fare riferimento alle linee guida esistenti e dovranno essere favoriti i percorsi che prevedono forte collaborazione e scambio di informazioni tra prescrittore e specialisti.

A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro per l'individuazione delle specifiche cliniche per le varie patologie di interesse, composte da specialisti ospedalieri delle Aziende Sanitarie, specialisti ambulatoriali, MMG, PLS. I gruppi sono attivati con i medesimi criteri e tempi sopra previsti.

I sistemi di prenotazione saranno quindi opportunamente configurati per la gestione dell'accesso in base a priorità cliniche.

La Regione, sulla base del monitoraggio dell'andamento dell'applicazione dei criteri, provvederà ad estendere tale metodica ad altre prestazioni.

Riorganizzazione dell'offerta

Gli elementi essenziali che devono orientare la riorganizzazione dell'offerta specialistica ambulatoriale di tutte le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Liguria, devono tenere conto dei seguenti aspetti.

- **Trasparenza dei criteri e delle modalità di accesso**

La presenza del CUP soddisfa questo requisito. E' necessario che ciascuna Azienda operi una revisio-

ne complessiva delle prestazioni dichiarate dalle rispettive Unità eroganti e inserite a CUP al fine di :

1. migliorarne l'accesso e/o predisporre specifici percorsi dovuti alla complessità della prestazione o all'organizzazione del servizio erogatore;
2. analizzarne i volumi e la tipologia al fine di rendere fruibili ai cittadini un numero di prestazioni adeguato ai bisogni attraverso una profonda riorganizzazione interna a tutte le Aziende. Tale analisi si gioverà della ricognizione del parco tecnologico ligure attualmente in corso a cura degli uffici regionali;
3. inserire anche l'offerta dei Privati Accreditati per completare e rendere trasparente l'offerta sanitaria.

• **Divieto di sospensione delle prenotazioni**

È necessario dare attuazione a quanto disposto dalla Legge **23 dicembre 2005, n. 266** (Legge Finanziaria 2006 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005 - Suppl. Ordinario n. 211), che all'art. 1 comma **282 recita:**

“ Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è **vietato sospendere le attività di prenotazione** delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la **sospensione dell'erogazione** delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002”.

Pertanto, fermo restando il divieto di sospensione delle prenotazioni, per quanto riguarda la **sospensione dell'erogazione**, si ritiene di dare applicazione a quanto definito al riguardo nel progetto “Mattoni del SSN”:

“Il realizzarsi di situazioni che oggettivamente impediscono l'erogazione della prestazione (guasto macchina, indisponibilità del personale per motivi vari ecc.) rappresenta un evento che può realizzarsi in qualunque contesto e per molte cause. Tali situazioni possono essere imprevedibili relativamente al momento in cui avvengono, ma sono prevedibili come situazione potenziale, e pertanto devono essere individuate le soluzioni più idonee, sia per superare la contingenza “tecnica”, sia per garantire la continuità del servizio (intesa come prenotazione e come erogazione della prestazione al cittadino). Per altro, occorre distinguere chiaramente l'impossibilità alla erogazione, per uno dei motivi sopra accennati, dalla attività di prenotazione, che materialmente può invece continuare a svolgersi. Infatti, la prenotazione costituisce una procedura di inserimento della domanda nel sistema di offerta che, entro certi limiti, può prescindere dal fatto che in un determinato momento l'erogazione sia interrotta, potendosi utilizzare, come sotto descritto, delle procedure che considerino la programmazione delle attività anche prevedendo i momenti di interruzione e la loro durata.

In linea di principio, pertanto, si deve considerare l'interruzione delle attività di erogazione una situazione che può essere adottata solo in casi eccezionali, e nel rispetto di alcune regole:

- La regolamentazione della sospensione delle attività di erogazione di un servizio (solo per gravi o eccezionali motivi) deve essere esplicitamente prevista in specifici documenti aziendali, e seguendo procedure formalmente approvate dalle direzioni aziendali, che prevedano anche forme di consultazione dei rappresentanti degli utenti.
- Di tutti gli eventi di sospensione dell'erogazione deve essere informato il direttore sanitario di presidio, che deve a sua volta informare la direzione aziendale.
- La direzione aziendale deve informare la Regione di ogni sospensione avvenuta, e tali informazioni dovranno essere inviate, nelle forme e nei termini che saranno successivamente indicati, al Ministero della Salute.
- Ogni evento di interruzione delle attività di erogazione deve essere registrato con modalità che rendano disponibili almeno le seguenti informazioni:
 - di quale prestazione si è sospesa l'erogazione (cosa è stato sospeso)

- dove
- perché
- per quanto tempo (da quando a quando).

Anche se l'erogazione delle prestazioni è stata interrotta, **il servizio deve proseguire le prenotazioni**, calcolando i nuovi tempi in funzione della stima del tempo di interruzione. Nel caso non sia temporaneamente possibile svolgere nemmeno le attività di prenotazione, l'azienda può fare, per i nuovi utenti, dei pre-appointamenti, ovvero indicare un periodo di massima nel quale si stima potrà essere erogata la prestazione; la data precisa della prestazione può essere successivamente comunicata dalla azienda, che contatta direttamente l'utente, oppure essere ottenuta dall'utente mediante una telefonata ad un numero indicato dalla azienda stessa, numero che dovrà essere con certezza disponibile in un determinato orario. In ogni caso, per il calcolo dei tempi di attesa per le prestazioni, i tempi vanno calcolati dal primo momento (primo contatto) in cui il cittadino si è rivolto alla struttura per ottenere la prestazione.

- **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 1, co. 284 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), "ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro"

- **Definizione dei volumi di offerta**

Si procederà ad una complessiva verifica del volume di prestazioni erogate istituzionalmente dal SSR, al fine di garantirne l'aumento (in relazione al bisogno individuato) mediante l'adozione in primo luogo di misure organizzative che assicurino recupero di efficienza a isorisorse.

Le aziende sanitarie devono pertanto garantire in primo luogo l'utilizzo in regime istituzionale delle apparecchiature, in particolare quelle di alta diagnostica nonché delle sale operatorie, per almeno 12 ore al giorno.

Inoltre saranno implementate, ove non esistano già, metodiche organizzative che prevedano di incorporare le prestazioni strumentali frequentemente richieste insieme alla visita specialistica (ad esempio Visita cardiologia con ECG) e di utilizzare in una prima fase specifiche agende dedicate a prestazioni erogate a utenti affetti da patologie croniche.

Le Aziende sanitarie Locali infine devono rivedere anche la strutturazione delle agende degli specialisti ambulatoriali convenzionati, considerato che attualmente, in sede di definizione dell'Accordo Integrativo Regionale e, successivamente, a livello degli Accordi Integrativi Aziendali, devono essere impostate metodiche riorganizzative condivise con gli specialisti stessi.

- **Definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) facilitati per le patologie croniche più frequenti**

È necessario che le Aziende Sanitarie definiscano nuove modalità organizzative per la gestione degli accessi alle prestazioni ambulatoriali per soggetti affetti da patologie croniche attraverso la sperimentazione di un modello di integrazione dell'attività di medici di medicina generale, professionisti del distretto, specialisti delle strutture erogatrici pubbliche e private. Tali modalità operative devono consentire una più agevole integrazione tra assistenza primaria e strutture specialistiche, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti.

La definizione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le patologie croniche a più alta incidenza e prevalenza in ambito regionale è la modalità organizzativa da seguire per la razionalizzazione degli accessi dei cittadini alle indagini specialistiche di pertinenza e favorire l'integrazione Ospedale e Territorio.

- **Definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali "complessi" facilitati (PAC)**

Per quelle patologie che richiedono valutazioni di diagnostica strumentale che utilizzano media e alta tecnologia o che comunque richiedono un impegno particolare di risorse per la corretta definizione

diagnostica, possono essere previsti percorsi complessi (PAC = percorsi ambulatoriali complessi) all'interno dei PDTA che permettano al cittadino di usufruire di più prestazioni complesse in un'unica soluzione o comunque entro breve periodo di tempo con numero di accessi ridotto.

In questi casi (di cui ai punti 3:2.5 e 3:2.6) ci si impegna, dopo le opportune sperimentazioni, a garantire un tempo massimo complessivo entro il quale vengono erogate tutte le singole prestazioni necessarie a completare il percorso. **Entro il 31 dicembre 2006** tutte le ASL adottano i percorsi sopra descritti.

• Misure per la velocizzazione della refertazione

Al fine di monitorare criticità e intraprendere azioni di intervento, nel contesto delle azioni di omogeneizzazione delle procedure descritte sopra sarà posta attenzione specifica all'analisi e alle fasi di erogazione e refertazione.

Saranno previste misure organizzative che, anche mediante l'utilizzo dell'informatica e delle iniziative in tal senso già in atto in Regione Liguria, consentano la messa a disposizione dei referti in maniera tempestiva, nel rispetto della privacy e ad utilità dell'utente finale. La messa a disposizione della refertazione può anche avvenire presso lo studio del medico curante.

• Riorganizzazione del sistema CUP

Il sistema CUP deve essere riorganizzato in modo tale che consenta di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda di prestazioni; che sia in grado di differenziare le prestazioni per tipologia e criticità; che permetta di individuare i percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e di definirne le modalità di gestione.

La revisione e la riorganizzazione del CUP è di competenza delle Aziende Territoriali, ed avviene con i necessari approfondimenti in sede di Conferenze d'Area.

Il programma CUP deve prevedere la possibilità di organizzare le agende di prenotazione secondo priorità così come previsto dalla normativa vigente e deve prevedere la gestione degli appuntamenti soprannumerari (Overbooking) per tutte quelle prestazioni che evidenziano frequenti fenomeni di abbandono (drop out). A tale riguardo verrà valutata anche la possibilità di dare applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. 29 aprile 1998 n. 124, art. 3 comma 15 (pagamento del ticket se non si usufruisce della prestazione senza dare disdetta precedentemente).

Il CUP deve altresì prevedere la produzione di reports, concordati con le Aziende, tali da poter applicare costantemente indicatori di processo e di risultato.

AZIONI INERENTI LE PRESTAZIONI DI RICOVERO

Gestione dell'accesso alle prestazioni secondo criteri di priorità

Si intende trarre, con la dovuta gradualità e prevedendo specifiche sperimentazioni, l'obiettivo di utilizzare in tutta la Regione per tutte le prestazioni l'utilizzo dei criteri di priorità previsti dall'Intesa Stato-Regioni 11 luglio 2002, scaturiti dagli elaborati dell'Advisory Committee on Elective Surgery australiano (ACES), principale esperienza di applicazione sistematica di criteri di prioritizzazione clinica a livello internazionale.

In particolare la Regione Liguria ha completato, con finanziamento del Ministero della Salute (ex art.12 D.Lgs. 502/92 e art.12/bis D.Lgs.229/99), il progetto di ricerca sanitaria SWALIS ("Liste d'attesa per prestazioni chirurgiche: sperimentazione di sistemi per la loro gestione"), che consiste nella sperimentazione di uno scenario di gestione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici elettivi. Nel progetto SWALIS è stato applicato un originale modello di prioritizzazione basato sull'assegnazione di classi di urgenza omogenee a tutte le prenotazioni. Il modello mette in pratica gli Atti della Conferenza Stato Regioni (CSR) dell'11 luglio 2002.

Questi i criteri clinici di attribuzione dell'urgenza clinica (parziale sottoclassificazione delle classi previsti dagli Atti CSR 11/7/2002 secondo metodologia concordata in sede di gruppo di lavoro del Mattone "Tempi di Attesa"):

Classi	Valutazione clinica	Tempo massimo
A1	Evidente rapida progressione di malattia condizionante la prognosi per il ritardo (Classe aggiunta in progetto Swalis)	8 giorni
A2	Potenziale rapida progressione di malattia condizionante la prognosi per il ritardo	30 giorni
B	Presenza di gravi sintomi, dolore o disabilità ma non rapida progressione di malattia condizionante la prognosi per il ritardo	60 giorni
C	Presenza di moderati sintomi, dolore o disabilità ma non rapida progressione di malattia condizionante la prognosi per il ritardo	180 giorni
D	Presenza di minimi sintomi, dolore o disabilità ma non rapida progressione di malattia condizionante la prognosi per il ritardo	360 giorni

Poiché la sperimentazione condotta ha dimostrato, in termini di tempo atteso dai pazienti, significativi aumenti di efficienza ed equità, è quindi stata finanziata nel 2005, con fondi regionali, l'estensione all'intera Azienda San Martino. In prospettiva, si prevede di applicare il modello, previa validazione dei risultati, alle Aziende di tutta la Regione.

Obbligo di tenuta delle Agende di prenotazione dei ricoveri

In attuazione del dettato dell'Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, è fatto obbligo alle Aziende sanitarie di utilizzare le Agende di Prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalità previste nel documento prodotto nell'ambito del Mattone "Tempi di Attesa".

Ferma restando la validità del Registro di prenotazione per ricovero quale documento conforme alla gestione in tempo reale delle liste di attesa, verranno introdotti e diffusi applicativi informatici per l'archiviazione delle informazioni relative all'attesa per ricovero elettivo come previsto dal Mattone stesso.

Obbligo di inserimento di informazioni nella SDO

E' fatto obbligo alle Aziende di inserire nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) due campi:

- La data di prenotazione
- La classe di priorità (se adottata)

In Regione Liguria il campo "data di prenotazione" è già inserito obbligatoriamente dal 2003, ma occorre prevedere un utilizzo sistematico e affidabile dello stesso, al fine di ottenere in modo diretto, all'interno del flusso informativo, le informazioni inerenti i tempi di attesa e le dimensioni delle liste.

Al fine di monitorare e gestire andamenti ed effetti dell'attesa dei pazienti sull'outcome chirurgico e sui relativi costi è inoltre da prevedersi l'integrazione dei futuri sistemi informativi di gestione delle liste di attesa per ricovero con quelli di registrazione delle SDO.

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI

Il presente piano ha più volte richiamato il concetto che i cittadini/utenti sono uno degli attori coinvolti nel processo di miglioramento dei tempi di attesa, da un lato in quanto beneficiari del diritto alla salute, e dall'altro come soggetti da responsabilizzare rispetto al corretto utilizzo dei sistemi sanitari.

A tale riguardo è obbligo della Regione e delle Aziende sanitarie garantire la massima informazione ai cittadini riguardo all'accesso alle prestazioni: già ad oggi sul portale regionale www.liguriainformasalute.it sono pubblicati i tempi di attesa di ogni unità erogante per le prestazioni attualmente oggetto di monitoraggio da parte della Regione Liguria. L'obiettivo, effettuate le dovute verifiche tecniche e organizzative, è quello di implementare tale funzione, predisponendo un sistema che permetta la consulta-

zione in tempo reale della disponibilità sia di prestazioni ambulatoriali che di ricoveri.

Si ritiene altresì necessario coinvolgere le associazioni di tutela del malato nei processi decisionali, sia per recepire per quanto possibile le istanze dalle stesse provenienti, sia per responsabilizzare l'utenza rispetto al corretto utilizzo delle risorse disponibili. È infatti auspicabile pervenire a una significativa riduzione del fenomeno di un ricorso a volte eccessivo alla diagnostica e alle visite specialistiche, generato da aspettative spesso troppo elevate nei confronti delle possibilità messe a disposizione dalla medicina o, altrimenti, da una eccessiva attenzione a "sintomi" in realtà non significativi dal punto di vista clinico, o risolvibili senza il ricorso alle strutture sanitarie (ad esempio dal MMG o dal PLS).

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA.	
Istituzione gruppi tecnici per definizione linee guida TC/RM e ecocolodoppler TSA e arti sup. e inf.	31 LUGLIO 2006
Definizione documento tecnico	31 OTTOBRE 2006
Consensus conference e adozione linee guida con D. G. R.	30 NOVEMBRE 2006
Istituzione gruppi tecnici per analisi criteri di priorità su prime visite chirurgiche, prime visite ORL e prime visite dermatologiche	31 LUGLIO 2006
Adozione in ogni ASL di PDTA e PAC	31 DICEMBRE 2006
Istituzione della Commissione regionale per l'accesso alle prestazioni sanitarie	30 SETTEMBRE 2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 625

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario presso l'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto - Marini - Sivori" di Lavagna (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

DI sciogliere, per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente, il Consiglio di Amministrazione della A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto- Marini- Sivori" di Lavagna (GE) insediatosi in data 21/12/2004 ;

DI nominare commissario straordinario la Dottoressa Giovanna Copello un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

DI affidare al Commissario i seguenti incarichi:

1. predisporre le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo Statuto vigente
2. proporre un piano di risanamento dell'Ente;
3. provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria;
4. predisporre gli atti per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

DI determinare a favore del Commissario incaricato l'importo mensile lordo di euro 2.000,00=, a carico del bilancio dell'Azienda medesima;

DI disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

DI avisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 626

Albo regionale del servizio civile Nazionale. Adempimenti connessi all'iscrizione degli enti accreditati.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di adottare la seguente suddivisione in tre distinte sezioni della prima parte dell'Albo regionale tenuto conto anche della avvenuta entrata in vigore della Legge regionale 11 maggio 2006 n. 11, art. 5 nelle seguenti sezioni:

A enti accreditati con sede in Regione Liguria e con sedi locali di progetto in non più di altre tre regioni o provincia autonoma

B enti accreditati in altra Regione o Provincia Autonoma con sedi locali di progetto anche in Regione Liguria

C enti accreditati nell'Albo Nazionale con sedi locali di progetto anche in Regione Liguria;

- di iscrivere nella sezione A) i sottoelencati Enti accreditati con la relativa numerazione:

CODICE REGIONALE	CODICE NAZIONALE	DENOMINAZIONE ENTE	CLASSE
LIG/A/0001	NZ00044	Banco Alimentare della Liguria – Genova	4
LIG/A/0002	NZ00050	Villaggio del Ragazzo – Opera Diocesana – Madonna dei Bambini – S. Salvatore di Cogorno	3
LIG/A/0003	NZ00339	Comune di Savona	4
LIG/A/0004	NZ00356	Comune di Sestri Levante	4
LIG/A/0005	NZ00411	Comune di Levanto	4
LIG/A/0006	NZ00423	Comune di La Spezia	3
LIG/A/0007	NZ00491	Cooperativa Sociale La Cruna – Genova	4
LIG/A/0008	NZ00559	Comune di Portovenere	4

LIG/A/0009	NZ00810	Associazione S. Marcellino – Genova	4
LIG/A/0010	NZ00826	Comune di Genova	2
LIG/A/0011	NZ00877	C.R.I. – Croce Rossa Italiana, Comitato regionale Liguria	2
LIG/A/0012	NZ00984	Associvile – Genova	4
LIG/A/001	NZ01070	Provincia religiosa San Benedetto di Don Orione – Genova	3
LIG/A/0014	NZ01152	Comune di Alassio	4
LIG/A/0015	NZ01175	Comune di Bogliasco	4
LIG/A/0016	NZ01257	Associazione di Volontariato Semplicemente – Genova	4
LIG/A/0017	NZ01324	Comune di Ceriale	4
LIG/A/0018	NZ01391	Comune di Cogorno	4
LIG/A/0019	NZ01435	A.V.I.S. – Associazione Volontari Italiani Sangue – Comitato provinciale di Genova	4
LIG/A/0020	NZ01441	Centro Cooperazione Sviluppo – Genova	4
LIG/A/0021	NZ01565	Ente Volontariato ANSPI Liguria – Genova	4
LIG/A/0022	NZ01581	Comune di Sarzana	2
LIG/A/0023	NZ01674	Istituto David Chiossone per I ciechi e gli ipovedenti ONLUS – Genova	4
LIG/A/0024	NZ01805	Cooperativa Sociale Il Sentiero del Movimento Ragazzi a r.l. – Genova	3
LIG/A/0025	NZ01821	A.V.I.S. – Associazione Volontari Italiani Sangue – Comitato di La Spezia	4
LIG/A/0026	NZ 01833	Comune di Pieve Ligure	4
LIG/A/0027	NZ01876	Comune di Chiavari	4
LIG/A/0028	NZ02075	Sail training association Italia – Genova	4
LIG/A/0029	NZ02378	Comune di Vallecrosia	4
LIG/A/0030	NZ02411	Associazione il Ce.sto - Genova	4
LIG/A/0031	NZ02529	Cooperativa Sociale La Comunità - Genova	4
LIG/A/0032	NZ02574	Lega Italiana per la lotta contro i tumori - Genova	4
LIG/A/0033	NZ02646	Comune di Lavagna	4
LIG/A/0034	NZ02730	Comune di Serra Riccò	4
LIG/A/0035	NZ02824	Comune di Taggia	4
LIG/A/0036	NZ02873	Comune di Finale Ligure	4
LIG/A/0037	NZ02876	Comune di Ronco Scrivia	4
LIG/A/0038	NZ02938	Comune di Busalla	4
LIG/A/0039	NZ03016	Associazione U.D.I. – Centro di accoglienza per non subire violenza - GENOVA	4
LIG/A/0040	NZ03025	Veneranda Compagnia di Misericordia – ONLUS GENOVA	4
LIG/A/0041	NZ03134	Comitato Italiano reinserimento sociale	4

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 629

Approvazione della convenzione- tipo per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 13 della l. r. n. 10/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 avente ad oggetto “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla l.r. n. 9/1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)” ed, in particolare, l’art. 13 che stabilisce:

- al comma 1: le A.R.T.E. in qualità di enti gestori contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (nel prosieguo, erp), così come definiti all’art. 2 comma 1 della ridetta legge;
- al comma 2: i Comuni e gli enti proprietari di patrimonio avente la suddetta natura stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi e può riguardare anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell’edilizia residenziale pubblica;
- al comma 4: la Regione al fine di unificare la gestione del patrimonio di erp approva la convenzione – tipo, sentite le associazioni dell’utenza più rappresentative a livello regionale;

PREMESSO che la suddetta definizione da parte dell’Amministrazione Regionale s’inserisce tra i principali adempimenti attuativi conseguenti all’entrata in vigore della predetta legge, al fine di rendere operative funzioni proprie dei Comuni e delle A.R.T.E.;

CONSIDERATO che:

- la predisposizione della convenzione – tipo persegue l’obiettivo dell’uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, intesa quale livello omogeneo nell’individuazione delle funzioni di gestione oggetto di affidamento e, conseguentemente, intende rappresentare una significativa tutela dell’utenza di erp nel senso che l’unificazione dei compiti gestionali, attraverso una loro razionalizzazione, deve garantire un contenimento dei relativi costi;
- il suddetto schema di convenzione riconosce, peraltro, ai soggetti coinvolti direttamente, ossia i Comuni in quanto proprietari di patrimonio di erp e le A.R.T.E. Liguri quali enti gestori di tale patrimonio secondo l’impostazione di cui alla l. r. n. 10/2004, importanti margini di valutazione “autonomamente oggetto di contrattazione” in funzione di situazioni specifiche, anche in connessione alle singole realtà territoriali di riferimento;
- l’amministrazione regionale ha inteso, comunque, operare nel senso di determinare una sostanziale “chiarezza dei ruoli” e dei relativi moduli operativi, attraverso un arricchimento ed una migliore definizione dei compiti oggetto di affidamento, rispetto al modello precedente di gestione che risale agli inizi degli anni ‘90;
- emerge altresì, un’impostazione tale da rappresentare il presupposto indispensabile per garantire la migliore funzionalità delle strutture organizzative delle A.R.T.E. che, pur nell’ambito di un’imprescindibile evidenza pubblica per quanto concerne il procedimento di gestione, tenda a privilegiare un recupero di efficacia ed economicità per ciò che attiene la funzione gestionale del patrimonio pubblico;

EVIDENZIATO che il modello gestionale predisposto dall’Amministrazione Regionale consente, nella misura in cui sarà effettivo il recupero di margini di efficienza e di economicità nella gestione del patrimonio, di incrementare la quota dei canoni di locazione da destinare prioritariamente ad investimenti nella manutenzione del patrimonio esistente;

DATO ATTO che il “Tavolo di concertazione permanente delle politiche abitative in Liguria”, costituito con D.G.R. n. 248 in data 17/3/2006, ha trattato, puntualmente e nello specifico, la questione concernente lo schema di convenzione tipo per la gestione del patrimonio di erp, preliminarmente nella seduta del 22/3/2006, dalla quale è scaturita la volontà di dar vita ad un gruppo di lavoro tecnico tra rappresentanti delle amministrazioni comunali, delle A.R.T.E. e della Regione, nonché delle organizzazioni sindacali dell’utenza per ulteriori approfondimenti ed analisi, la cui attività è stata oggetto di una successiva convocazione del tavolo in questione, lo scorso 15/6/2006, a seguito del quale può ritenersi conclusa positivamente la fase di confronto e concertativa con tutti i soggetti in rappresentanza delle istituzioni

pubbliche operanti nell'erp, delle parti sociali e degli operatori del settore;

RITENUTO quindi, che:

- la suddetta convenzione – tipo, il cui schema, composto di n. 20 articoli, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante, rappresenta l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. n. 10/2004, per quanto riferibile all'amministrazione regionale ed è funzionale ad armonizzare l'attività dei soggetti che svolgono le funzioni di propria competenza in materia di gestione del patrimonio di erp, garantendo efficacia ed efficienza delle azioni amministrative conseguenti;
- per quanto concerne la previsione di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge n. 10/2004, concernente il coinvolgimento delle associazioni dell'utenza più rappresentative a livello regionale, si possa fare riferimento all'attività svolta all'interno del tavolo di concertazione previsto dalla citata DGR n. 248/2006 e di cui tali organizzazioni fanno parte;

RITENUTO, pertanto, di approvare in attuazione del disposto dell'art. 13 della l. r. n. 10/2004, l'allegato schema di convenzione – tipo per la gestione del patrimonio di erp che definisce i rapporti tra enti proprietari di tale patrimonio ed i relativi soggetti gestori;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente alle Politiche Abitative e Lavori Pubblici, arch. Bianca Maria Berruti

DELIBERA

di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. n. 10/2004, la convenzione – tipo per la gestione del patrimonio di erp, con la quale vengono definiti i rapporti tra enti proprietari di tale patrimonio ed i relativi soggetti gestori, il cui schema, composto da n. 20 articoli, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Convenzione – tipo ARTE – Ente pubblico proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la gestione di tale patrimonio ai sensi dell'art. 13 della l. r. n. 10/2004.

Articolo 1 (Conferimento del mandato)

1. L'Ente, in persona del proprio legale rappresentante conferisce all' ARTE della Provincia di che, in persona del proprio Amministratore Unico accetta, mandato per la gestione delle unità immobiliari esattamente individuate nell'elenco che si allega alla presente convenzione, come parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La consegna degli immobili di cui al precedente comma avviene mediante apposito verbale sottoscritto da funzionari designati dalle parti contraenti a seguito di sopralluogo. In particolare, in detto verbale deve risultare lo stato di manutenzione e di conservazione degli immobili, nonché il dettagliato elenco della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la corretta gestione degli alloggi e la determinazione del canone, che deve essere fornita per ogni fabbricato e per ogni alloggio.
3. Il Comune fornirà in particolare le certificazioni di legge relative alla messa a norma degli impianti tecnologici (elettrici, gas, riscaldamento, ascensori ecc.) degli immobili concessi in gestione. In mancanza delle suddette certificazioni l'adeguamento degli stessi alla normativa sulla sicurezza potrà essere effettuato dall'Azienda con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. L'affidamento e l'esecuzione dei poteri gestionali devono intendersi fin d'ora estesi ed operanti anche nei riguardi delle unità immobiliari che l'Ente proprietario consegna in gestione successivamente alla sottoscrizione del presente atto, giudicandosi sufficiente disporre l'identificazione per mezzo dei singoli verbali di consegna e di consistenza di cui al precedente comma, debitamente firmati dai rappresentanti legali degli Enti contraenti, a seguito di sopralluogo.
5. La gestione degli immobili in oggetto è regolata dalla presente convenzione, nonché da eventuali successivi provvedimenti integrativi o modificativi, di cui le parti concordemente riconoscano la necessità o l'opportunità, purché conformi alla L.R. n. 10/2004.
6. Il presente mandato, conferito per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dalla vigente normativa, può riguardare anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano in tale regolamentazione, nonché del patrimonio ad uso diverso dall'abitazione.
Salvo diversa espressa pattuizione, i locali ad uso diverso da abitazione, compresi negli stabili in cui sono siti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dati in gestione, vengono affidati ad ARTE.

Articolo 2 (Oggetto dell'incarico)

1. In dipendenza dell'incarico conferitogli, l'ente gestore provvede alla:
 - a) gestione amministrativa comprendente la gestione delle locazioni, la costruzione e gestione dell'archivio del patrimonio e dell'anagrafe dell'utenza, la gestione dei conduttori, gli adempimenti fiscali, i servizi catastali, la gestione delle assicurazioni e, in presenza di specifico mandato dell'ente proprietario, la gestione delle compravendite;
 - b) gestione dei servizi comprendente la gestione delle forniture, degli impianti, la manutenzione ordinaria, i servizi di pulizia, oltre alla gestione delle reti tecnologiche;
 - c) gestione dei processi edilizi, comprendente ove richiesto dall'Ente proprietario, il costante monitoraggio dello stato manutentivo degli immobili, la relazione sulle condizioni manutentive dell'u.i. che rientrano nella disponibilità, con la stima preliminare dei costi per la riassegnabilità, nonché le attività di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione degli immobili, ivi comprese le attività di progettazione, la gestione appalti, la direzione dei lavori, le attività di carattere amministrativo connesse a tali interventi;
 - d) gestione del portafoglio beni, ciò che riguarda il supporto alle decisioni di acquisto, vendita, valorizzazione immobiliare, composizione del portafoglio per tipologia, caratteristiche e localizzazione del bene, modalità di messa a reddito, studi e analisi per l'individuazione di segmenti di mercato.

Articolo 3 (Affidamento delle funzioni)

1. L'ente proprietario affida ad ARTE le seguenti funzioni:
 - a) Gestione amministrativa
 - consegnare gli alloggi agli assegnatari e riprendere in consegna quelli rilasciati; produrre le comunicazioni obbligatorie per legge a carico della proprietà;
 - costituire i depositi cauzionali da prestarsi dagli utenti successivamente alla stipulazione della presente convenzione;
 - determinare, aggiornare e ricalcolare i canoni di locazione;
 - riscuotere il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica determinato secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni regionali;
 - verificare a tale scopo, la situazione economica degli assegnatari secondo le modalità previste dalla normativa regionale;
 - riscuotere i canoni relativi agli immobili non rientranti nel regime dell'edilizia residenziale pubblica, così come determinati in applicazione delle relative specifiche normative;
 - riscuotere i canoni relativi agli immobili non adibiti ad uso abitativo, così come determinati in applicazione delle relative specifiche normative;
 - riscuotere i servizi a rimborso per gli stabili oggetto della convenzione per i quali non siano state costituite le autogestioni;

- attivare tempestivamente le azioni finalizzate al recupero delle morosità e/o alla richiesta di decadenza secondo le disposizioni legislative vigenti, applicabili ai diversi tipi di rapporto di locazione;
- segnalare le situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del rapporto di locazione o il corretto uso degli immobili;
- comunicare al soggetto competente alle assegnazioni nonché all'ente proprietario, la sopravvenuta disponibilità di alloggi e consegnare gli stessi agli aventi titolo, secondo le vigenti procedure. Svolgere analoghe funzioni in caso di eventuale disponibilità di locali ad uso non residenziale;
- provvedere all'amministrazione dei fabbricati i cui alloggi siano tutti di proprietà di un ente pubblico o comunque privi di condominio; partecipare all'attività degli organi condominiali in edifici a proprietà mista con espressione di diritti di voto e con assunzione dei relativi oneri, senza necessità di speciale mandato del Comune per l'approvazione di interventi di manutenzione che non richiedono una rilevante spesa, la cui determinazione è demandata ad uno specifico accordo fra le parti, a carico del proprietario e comunque nell'ambito degli stanziamenti da quest'ultimo previsti per tale attività. Nel caso di spese rilevanti la partecipazione agli organi condominiali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario;
- provvedere alla stipula ed agli altri adempimenti relativi agli atti convenzionali di locazione di alloggi di ERP nonché agli adempimenti contrattuali relativi ai rapporti locativi aventi ad oggetto assegnazioni provvisorie, locazioni di alloggi non rientranti nel regime dell'edilizia residenziale pubblica, locazioni di immobili ad uso non abitativo qualora espressamente delegati dal soggetto conferente;
- costituire i condomini formatisi a seguito della cessione in vendita. A tale scopo l'ente proprietario fornisce ogni elemento e documentazione idoneo a tale attività;
- controllare i conteggi di ripartizione degli oneri condominiali a carico della proprietà e loro pagamento;
- rappresentare, con ogni opportuno potere, il Comune nelle assemblee condominiali;
- rilasciare le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese, nel rispetto della vigente normativa edilizia ed impiantistica in materia di sicurezza, che non comportano una diversa distribuzione degli spazi interni
- assicurare gli immobili per il loro valore, aggiornato periodicamente, contro i danni da incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile verso terzi, anche mediante subentro, nelle polizze che l'ente proprietario avesse attualmente in corso, fatti salvi i diritti dell'ente proprietario stesso;
- riscuotere quote afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto per gli alloggi ceduti a tale titolo;
- compiere, più in generale, ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto convenzionale di locazione con l'utenza e di tutti gli adempimenti relativi al rapporto di assegnazione di competenza dell'ente gestore previsti dalla vigente normativa. In particolare l'ARTE provvede anche all'attuazione delle operazioni riguardanti l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio;
- gestire l'informazione all'utenza anche attraverso la redazione di periodici informativi.

b) Gestione dei servizi

- gestire i rapporti con le autogestioni: promozione, attivazione, verifica del loro funzionamento, attività di supporto alle commissioni per le autogestioni, richiami agli organi ed agli autogestori. Nell'ambito di questa funzione, soprattutto promuovere il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e favorire l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria fornendo alle autogestioni stesse l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e relativo funzionamento. L'ente gestore approva apposito regolamento concernente il funzionamento delle gestioni dei servizi accessori, sentite le organizzazioni dell'utenza, nonché l'Ente proprietario;
- fornire i servizi a rimborso per gli stabili oggetto della convenzione per i quali non siano state costituite le autogestioni, con gli incrementi dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività;
- studio, definizione, attuazione della manutenzione programmata (oltre a quella di pronto intervento e riparativa) del patrimonio gestito, a supporto delle decisioni dell'Ente proprietario e sulla base delle direttive di quest'ultimo;

- raccogliere le richieste dell'utenza ed assumere le determinazioni conseguenti, fatte salve le diverse disposizioni degli enti proprietari degli immobili e in accordo con i programmi di cui al punto precedente;
 - studio e definizione di modalità specifiche di rapporto con l'utenza in relazione alle esigenze manutentive nonché cura dei medesimi rapporti;
 - effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari secondo la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari;
 - provvedere alla diffida dell'utenza per cattiva gestione manutentiva degli alloggi;
 - emanare direttive e verificare le attività delle autogestioni nell'utilizzo delle risorse destinate alla manutenzione sulla base delle indicazioni dell'Ente proprietario;
 - gestire i rapporti con gli Enti erogatori di servizi per tutto quanto necessario all'abitabilità degli alloggi: utenze elettriche, acqua, gas e telefono; stipula contratti per allacciamenti parti comuni; attivazione e gestione impianti (autoclavi, centrali termiche, ascensori, ecc.).
- c) Gestione dei processi edilizi nel rispetto di quanto previsto dall'art.2 comma 1, lettera c) della presente convenzione:
- attività di supporto tecnico per la definizione dei programmi in materia di manutenzione e recupero del patrimonio dell'Ente proprietario;
 - progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria strettamente indispensabili per rendere gli alloggi idonei all'assegnazione;
 - progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli previsti al punto che precede e degli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'intero corpo dell'edificio nel quale sono ubicati gli alloggi, sulla base degli indirizzi dell'Ente proprietario, e previa approvazione dello stesso;
 - progettazione e realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di alloggi e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa stipula di specifici contratti di servizio con il Comune interessato;
 - attività di stazione appaltante per gli interventi di cui sopra;
 - direzione dei lavori, collaudi e svolgimento di tutte le funzioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento dell'abitabilità degli alloggi;
- d) Gestione del portafoglio beni
- fornire tutti gli elementi necessari, di natura tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria finalizzati alla definizione di programmi di gestione patrimoniale.

Articolo 4

(Azioni legali e provvedimenti estintivi)

1. L'Azienda è delegata dal Comune a promuovere le eventuali azioni legali volte alla tutela del patrimonio comunale affidato in gestione non adibito ad uso abitativo, nonché quelle dirette alla risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze da parte degli inquilini e/o conduttori e da parte di quegli assegnatari il cui rapporto locativo non è regolato dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. L'Azienda segnalerà tempestivamente al Comune, con dettagliato rapporto informativo, i casi di occupazione illegale degli alloggi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della l. r. n. 10/2004 e dei locali adibiti ad usi diversi, nonché ogni altro fatto o circostanza che possa dar luogo a provvedimenti di annullamento o di decadenza dell'assegnazione o, comunque, di risoluzione contrattuale.
3. Le spese di giudizio, ove non ripetibili dall'occupante o dall'assegnatario, saranno a carico del Comune.

Articolo 5

(Funzioni escluse dalla presente convenzione)

1. Fatti salvi diversi e separati accordi tra le parti, non rientrano nell'oggetto del presente incarico le funzioni che, ai sensi della vigente normativa ERP, sono riservate alla competenza esclusiva del Comune.

2. In particolare, restano riservate alla competenza degli stessi, le funzioni attinenti alla definizione degli indirizzi politici e l'esercizio dei poteri autoritativi.
3. A titolo esemplificativo si indicano le funzioni di esclusiva competenza comunale:
 - individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie;
 - verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione degli alloggi;
 - emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela, fermi restando gli obblighi informativi previsti a carico di ARTE a norma della presente convenzione;
 - azioni a tutela della legittimità dell'uso del patrimonio, fatte salve le diverse indicazioni del Comune interessato che potrà avvalersi di ARTE, sostenendo le relative spese, e fatti salvi i poteri processuali della stessa società;
 - repressione dell'abusivismo, emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo;
 - rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia, in base alla normativa vigente;
 - alienazione del patrimonio ERP e comunque di tutto quello di proprietà dei Comuni;
 - sottoscrizione degli atti convenzionali di locazione e relative registrazioni periodiche;
 - accatastamento degli immobili non censiti e delle relative variazioni;
 - redazione delle tabelle millesimali.
4. Restano inoltre riservate alla competenza esclusiva dell'Ente proprietario le autorizzazioni sull'utilizzo degli immobili in cui rientrano gli alloggi costituenti il patrimonio gestito. A titolo esemplificativo si indicano le autorizzazioni all'apposizione di impianti per lo sfruttamento dei suddetti immobili (installazioni per antenne di telefonia mobile, impianti pubblicitari, ecc.).

Articolo 6 (Manutenzione ordinaria ed interventi urgenti)

1. L'ARTE effettua, in nome e per conto del Comune, gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli aventi carattere di indifferibilità ed urgenza negli stabili rientranti nell'oggetto della presente convenzione.
La natura degli interventi e le modalità di controllo sono definiti di comune accordo secondo specifici disciplinari.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, l'ente gestore provvede mediante l'impiego unitario e mutualistico delle disponibilità assicurate, nel proprio bilancio, attraverso la contabilizzazione della quota dei canoni di locazione destinata alle spese di manutenzione.
3. Dagli interventi manutentivi restano comunque escluse le opere poste a carico degli utenti ai sensi della vigente normativa.
4. Degli interventi di cui al presente articolo, l'ente gestore fornirà, annualmente, idonea rendicontazione e documentazione, contabilizzando a favore del Comune gli eventuali importi di cui al precedente comma 2) non utilizzati.

Articolo 7 (Manutenzione straordinaria)

1. ARTE progetterà e realizzerà gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino singoli unità immobiliari e siano strettamente indispensabili per rendere idoneo l'alloggio all'assegnazione, mediante comunicazione preventiva all'Ente proprietario e previa verifica della compatibilità con i programmi dello stesso.
2. ARTE progetterà e realizzerà gli altri interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli del punto che precede, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti l'intero corpo di fabbrica nel quale sono ubicati gli alloggi, sulla base degli indirizzi dell'Ente proprietario e attraverso il coinvolgimento, mediante specifiche consultazioni, delle organizzazioni dell'utenza.
3. A prescindere dagli apporti finanziari dell'ente proprietario, alla copertura degli oneri relativi agli alloggi di cui alla presente convenzione, l'ente gestore provvede mediante eventuali importi della

quota dei canoni destinata alle spese di manutenzione non utilizzati ai sensi del precedente articolo 6 nonché mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico, ai sensi dell'art. 32 della l. r. n. 10/2004 ovvero, per gli alloggi non di edilizia residenziale pubblica e per i locali ad uso diverso da abitazione, mediante l'utilizzo degli importi riscossi a titolo di canone di locazione al netto delle quote per spese di amministrazione e di manutenzione trattenute dall'azienda per i motivi e con le modalità di cui al successivo articolo 8.

4. Sulla base delle indicazioni risultanti dal programma concordato con l'ente proprietario, l'ARTE predispone gli elaborati progettuali ed i quadri economici, redatti secondo la vigente normativa da sottoporre all'Amministrazione comunale per i provvedimenti deliberativi necessari per procedere all'esecuzione delle relative opere in nome e per conto del Comune.
5. Per le spese tecniche e generali relative agli interventi di manutenzione straordinaria (progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e spese per i collaudatori) l'ente proprietario riconosce all'ARTE una percentuale sull'importo dei lavori, che deve figurare nel quadro economico. Per ogni singolo intervento, le aliquote verranno concordate preventivamente fra le parti nei limiti previsti dai massimali per l'edilizia sovvenzionata e dovranno comunque essere detagliate a consuntivo.

Articolo 8 (Questioni finanziarie)

1. L'ente gestore provvede alla contabilizzazione delle componenti di entrata e di uscita rilevanti nell'ambito della gestione patrimoniale ed al relativo utilizzo, sulla base degli indirizzi e dei criteri regionali di contabilizzazione. Le quote per spese di amministrazione e manutenzione sono trattenute dall'ARTE quali mezzi finanziari necessari per l'esecuzione dell'incarico conferitogli.
2. Le quote per spese riferite all'assolvimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b) e d) sono calcolate sulla base di accordo tra le parti, anche sulla base della determinazione dei massimali dei costi di gestione degli alloggi di ERP a cura della Regione Liguria.
3. Per le attività di cui all'art.2, comma 1, lett. c), i compensi spettanti ad ARTE saranno determinati con l'Ente proprietario con separati atti nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative regionali.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2, salvo diversa determinazione delle parti, sarà annualmente aggiornato, in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
5. Qualora la consistenza numerica del patrimonio gestito subisca una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 20%, le parti si impegnano a rinegoziare l'ammontare dei corrispettivi ferme restando le altre pattuizioni contrattuali.
6. I costi sostenuti da ARTE in relazione al titolo di proprietà degli immobili (a titolo esemplificativo: imposta di registro sui contratti di locazione, spese di amministrazione condominiale, costi delle polizze assicurative per la sola quota a carico dell'Ente proprietario) saranno rimborsati da parte dell'Ente proprietario stesso.
7. Gli importi riscossi a titolo di canoni di locazione degli alloggi non sottoposti alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, nonché quelli derivanti dalla locazione delle unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione, al netto delle quote per spese di amministrazione e di manutenzione, concordate tra le parti e trattenute dall'Arte, rientrano nella disponibilità all'ente proprietario, fatta salva una quota non inferiore al 20% che è utilizzata dall'ente gestore per il finanziamento di interventi di manutenzione del patrimonio di erp.

Articolo 9 (Specifici obblighi di ARTE – obiettivi del servizio)

1. ARTE assume specificatamente gli obblighi previsti dal presente articolo nei confronti dell'Ente proprietario.
2. Le funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b), c) e d) dovranno essere svolte, da ARTE, secondo le modalità di seguito indicate.

3. Obblighi connessi alle funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett.a)

- In assenza di diversa pattuizione tra le parti:
 - a) la consegna degli alloggi dovrà essere effettuata, di norma, entro 5 giorni dal ricevimento di copia dell'atto convenzionale trasmesso dal Comune;
 - b) la ripresa in consegna degli alloggi dovrà avvenire entro 7 giorni dalla disponibilità degli stessi. ARTE dovrà comunicare al Comune interessato, entro 7 giorni ore dalla ripresa in consegna, la relativa disponibilità e i tempi presumibili per la riassegnazione;
 - c) la verifica del grado di soddisfacimento dell'utente dovrà avvenire contestualmente al verbale di consegna dell'alloggio.
- La determinazione, l'aggiornamento e il ricalcolo dei canoni dovranno avvenire secondo le disposizioni ERP vigenti. ARTE è tenuta a comunicare all'Ente proprietario l'elenco degli assegnatari con una situazione economica complessiva superiore a quella prevista per il mantenimento di alloggi ERP entro il 2° mese dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate, da parte degli assegnatari, le relative certificazioni.
- ARTE si impegna a comunicare all'Ente proprietario, con cadenza semestrale nei mesi di gennaio e di luglio, l'elenco degli assegnatari morosi per più di tre mensilità, o per i quali è intervenuta in via sostitutiva per rimborsi di spese condominiali, specificando per ciascun assegnatario moroso la natura delle somme dovute.
- Verifica, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dall'istanza, dello stato di disoccupazione o di grave malattia dei componenti del nucleo familiare da cui derivi l'impossibilità o la grave difficoltà ad effettuare regolare pagamento del canone di locazione e la valutazione, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti. ARTE trasmetterà all'Ente proprietario l'elenco degli assegnatari che si trovano nelle predette condizioni.
- ARTE dovrà produrre un report semestrale contenente la morosità corrente e consolidata, oltre a quella per fasce di canone.
- ARTE potrà redigere con cadenza almeno semestrale un periodico finalizzato a fornire informazioni utili agli assegnatari per la gestione del rapporto con la stessa azienda nonché eventuali comunicazioni che l'Ente proprietario intenda rendere note all'utenza.

4. Obblighi connessi alle funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett.b)

- Per gli interventi di manutenzione che necessitano di una rilevante spesa a carico dell'Ente proprietario ARTE dovrà richiedere allo stesso apposito mandato contenente le modalità di voto.
- ARTE ha l'obbligo di esaminare le richieste dell'utenza e comunicare l'esito agli interessati entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
- Le attività tecnico amministrative necessarie dovranno essere espletate previo raccordo con i Comuni proprietari. Gli impianti ed i servizi condominiali saranno tempestivamente attivati onde permettere l'utilizzo degli alloggi nei tempi programmati.
- Le banche dati digitali dell'utenza e del patrimonio gestito saranno completate entro un anno dalla stipula della presente convenzione; le stesse saranno gestite e aggiornate tempestivamente. ARTE dovrà fornire nei termini concordati con il singolo Comune le informazioni necessarie alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di mobilità degli assegnatari.

5. Obblighi connessi alle funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett.c)

- ARTE, entro il mese di settembre di ogni anno, predisporrà i programmi annuali e pluriennali per la manutenzione straordinaria che, ai sensi del regolamento di utenza, sono di competenza dei proprietari degli immobili del patrimonio gestito anche sulla base dei programmi dell'Ente proprietario.
- Indipendentemente da quanto previsto dal precedente punto, ARTE dovrà provvedere all'immediata verifica e alla tempestiva attuazione degli interventi di manutenzione di somma urgenza, intesi come interventi atti a ripristinare le condizioni di sicurezza e di salute delle persone e delle cose presenti negli immobili gestiti. In particolare dovrà valutare con immediatezza la necessità, l'urgenza, l'ordine di priorità dei lavori e provvedere con la massima tempestività. Comunque entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione gli interventi dovranno essere attivati entro e non oltre due giorni dalla verifica della necessità degli stessi.
- ARTE, anche mediante l'uso di sistemi informatici e telefonici, dovrà garantire il servizio di raccolta delle richieste di interventi di manutenzione urgente. Tale servizio dovrà essere attivo 24

- ore su 24 tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi e prefestivi.
- ARTE, entro 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di legge, dovrà provvedere a costituire i nuovi condomini.
6. Obblighi connessi alle funzioni di cui all'art.2, comma 1, lett.d)
- ARTE dovrà fornire all'Ente proprietario le informazioni tecnico amministrative per la definizione dei programmi strategici secondo modalità concordate tra le parti. Resta inteso che, qualora tale attività richiedesse l'impianto di nuove metodologie di rilevazione dei dati o la ricostruzione non informatizzata degli stessi, sarà cura delle parti concordare le modalità, i tempi ed i compensi per lo svolgimento dell'attività.
 - ARTE si impegna a fornire annualmente all'Ente proprietario, entro il mese di febbraio, un rapporto riferito all'anno precedente contenente le informazioni concordate con la stessa, nonché le proposte di sviluppo dell'attività di ERP al fine di consentire la definizione dei programmi strategici
 - ARTE si impegna altresì a fornire all'Ente proprietario, entro il mese di agosto un prospetto contenente le previsioni delle entrate e delle uscite connesse alla gestione del patrimonio per l'anno successivo.

Articolo 10 (Carta dei servizi)

1. ARTE deve dotarsi di una Carta dei Servizi dell'ERP da comunicare all'Ente proprietario, entro sei mesi dall'efficacia della presente convenzione.
2. La Carta dei Servizi dovrà essere preordinata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - assicurare lo svolgimento delle funzioni di ERP in modo continuativo;
 - informare correttamente l'utenza sui servizi resi da ARTE e sulle relative modalità di prestazione;
 - garantire una corretta gestione dei reclami e un efficace sistema di contatto con gli utenti, anche in collaborazione con gli URP dell'Ente proprietario, ove esistenti;
 - definire e attuare politiche aziendali tese al miglioramento della qualità dei servizi offerti;
 - prevedere forme di consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali;
 - diffondere la conoscenza del regolamento d'utenza e delle normative vigenti a tutela dell'uso corretto del bene casa.

Articolo 11 (Verifiche convenzione)

1. Periodicamente ad iniziativa di una delle parti contraenti, verranno promosse verifiche sull'andamento dei rapporti di cui alla presente convenzione.
2. L'ente gestore, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, invia all'Ente proprietario lo schema previsionale di contabilizzazione degli elementi che concorrono a formare il risultato attribuibile alla gestione patrimoniale.
3. L'ente gestore, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo, invia all'Ente proprietario la rendicontazione degli elementi che hanno concorso a formare il risultato attribuibile alla gestione patrimoniale.
4. In ogni caso, la documentazione giustificativa delle componenti di entrata e di uscita rilevanti per la gestione patrimoniale, dovrà essere inviata all'Ente proprietario su richiesta dello stesso, per le verifiche ritenute necessarie.
5. Costituisce elemento prioritario di verifica della presente convenzione, oltre al rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'art.9, il miglioramento della resa netta del patrimonio gestito nell'arco di anni a far data da quanto indicato all'art.15, comma 1, secondo parametri definiti di comune accordo tra le parti, avendo presente che nel settore dell'edilizia residenziale pubblica occorre perseguire risultati sul piano della solidarietà sociale, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni abitative in generale.

Articolo 12
(Divieto di cessione dell'azienda o del suo godimento)

1. In nessun caso ARTE potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l'azienda eventualmente utilizzata per svolgere le funzioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 13
(Assicurazione)

1. ARTE si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata di efficacia della presente convenzione adeguate coperture assicurative in relazione alla responsabilità che grava sull'Ente nella sua qualità di proprietario degli immobili che costituiscono il patrimonio gestito.
2. In particolare, ARTE dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
 - danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa di ARTE, in conseguenza o in connessione con l'esecuzione della presente convenzione;
 - danni agli immobili anche se derivanti da furto e rapina, incendio, fulmine e uragano, inondazione e allagamento, esplosione e scoppio, causati anche da ordigni esplosivi, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas, provenienti da rotture o perdite di condotte idriche o fognanti o di gasdotti e simili, caduta di aeromobili o loro parti e di cose trasportate, colpa o dolo di terzi (come atti di vandalismo);
 - danni che ARTE sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili a ARTE o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
 - danni recati a persone o cose e di cui ARTE o l'Ente proprietario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell'esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.
3. In caso di immobili già in gestione all'Azienda rimarrà in vigore, sino alla naturale scadenza, la polizza assicurativa in essere.

Articolo 14
(Rapporti con le organizzazioni sindacali)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, l'ARTE si impegna, anche nei confronti dell'Ente proprietario, a operare nel costante rispetto delle norme statutarie dirette a garantire l'attuazione dell'esercizio dei diritti sindacali degli inquilini.
2. E' fatto obbligo ad ARTE di:
 - favorire l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico e il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte;
 - applicare gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di ERP, con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - adottare e rispettare specifici regolamenti attuativi dei predetti accordi e protocolli d'intesa.

Articolo 15
(Decorrenza e disdetta)

1. La presente convenzione ha decorrenza a tutti gli effetti dal..... sino al
2. Le parti contraenti danno atto che la presente convenzione può essere risolta, oltre che per accordo di entrambe, anche su proposta motivata di una sola parte; in ogni caso deve essere dato preliminare avviso di almeno un anno.
3. Ove non siano formalizzate indicazioni diverse, entro i sei mesi antecedenti la scadenza della pre-

sente convenzione, il contratto è automaticamente rinnovato con riferimento al suo contenuto originario.

4. Il rinnovo del contratto con diverse pattuizioni deve essere sottoscritto almeno tre mesi prima della data di scadenza originaria.

Articolo 16

(Clausola risolutiva espressa, risoluzione del contratto e recesso)

1. Costituiscono casi di risoluzione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:
 - l'inosservanza del divieto di cessione, anche in godimento, a terzi dell'azienda;
 - l'inosservanza del divieto di cessione del contratto;
 - l'insolvenza manifesta o comunque la sottoposizione di ARTE a procedure concorsuali;
 - lo scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente;
 - gravi e reiterati inadempimenti contrattuali.
2. E' demandato ad accordi specifici fra le parti l'eventuale individuazione di ulteriori casi di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17

(Revoca del servizio)

1. Qualora si sia verificata un'ipotesi di risoluzione del presente atto, l'ente proprietario revocherà l'affidamento ad A.R.T.E dell'esercizio delle funzioni attinenti alla presente convenzione. Nessun indennizzo, compenso o altro corrispettivo sarà dovuto ad A.R.T.E.. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente proprietario, secondo le norme del codice civile.
2. In caso di revoca del servizio, A.R.T.E. sarà tenuta a fornire all'ente proprietario copia delle banche dati dell'utenza e del patrimonio gestito aggiornate alla data di revoca.

Art. 18

(Controversie)

1. Le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione, promuovendo anche riunioni di lavoro congiunte tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.
2. In caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto, si procede ad un esame della medesima mediante apposita riunione congiunta tra A.R.T.E ed ente proprietario.
3. Ove permanga tale controversia le parti restano comunque impegnate ad evitare il ricorso al giudice ordinario. In particolare tale residua controversia sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri, scelti nelle forme sancite dal codice di procedura civile.
4. Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura civile italiano.
5. La sede del collegio arbitrale sarà

Articolo 19

(Spese e oneri fiscali)

1. Le spese della presente convenzione sono a carico dei contraenti in parti uguali.
2. Sono a carico dell'ARTE le eventuali spese, per tributi e contributi ordinari connessi con l'attività gestionale che dovessero gravare sugli immobili stessi.
3. Gli eventuali oneri fiscali per i quali il Comune è tenuto alla relativa denuncia, sono a carico dello stesso, con l'avvertenza che l'ente gestore deve fornire gli elementi documentali necessari.

Articolo 20

(Interpretazione della convenzione)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni di legge vigenti in

- materia di edilizia residenziale pubblica e le norme del codice civile in materia.
2. Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.
 3. il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno in rappresentanza del comune, uno in rappresentanza dell'A.R.T.E e da un Presidente nominato di comune accordo dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
 4. Per il procedimento arbitrale si seguono le vigenti disposizioni in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006**N. 632**

Docup ob. 2 (2000-2006) sottomisura 3.3 a "Infrastrutture turistiche" - Comunità Montana Media e Bassa Val Di Vara Sp - Intervento Comune di Follo - subentro del Comune di Bolano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa riportate:

- di approvare il subentro e la corrispondente traslazione da parte del Comune di Bolano SP nell'intervento progettuale riferito alla "Realizzazione di un galoppatoio ed un laghetto per la pesca sportiva" originariamente proposto dal limitrofo Comune di Follo, secondo una sostanziale identità progettuale;
- di stabilire conseguentemente il termine del 31 ottobre 2006 per la presentazione della documentazione relativa al progetto definitivo nonché del contratto di appalto e del calcolo dell'eventuale redditività dell'intervento, da parte della Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara SP, soggetto ricompreso nel "Programma di Intervento Regionale", fermo restando che qualora il soggetto beneficiario concluda l'iter anticipatamente rispetto alla data come sopra stabilita, potrà comunque trasmettere la documentazione necessaria alla concessione del contributo, al fine di consentire una più rapida attuazione del Programma;
- di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - a) pubblicazione di informativa sul sito Internet della Regione Liguria;
 - b) pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006**N. 635**

Comune di Ventimiglia (IM) - Conferenza di Servizi ex art. 6 DPR 509/1997 per

approvazione progetto definitivo avente valore di SUA per la realizzazione di un nuovo porto turistico in località Scoglietti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni contenute nella relazione tecnica del Settore VIA n.121/201 del 9/5/2006 e nel voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 43 del 23.5.2006, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, pronuncia di interlocutoria negativa ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l.r. 38/98, sul progetto definitivo del porto turistico presentato dalla Soc. Cala del Forte S.r.l. precisando che potrà essere presentato un progetto ed il relativo SIA rielaborato sulla base delle prescrizioni sopra indicate;

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 637

Riparto della somma di euro 1.000.000,00 per il cofinanziamento di interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la L.R. 21/6/1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed, in particolare, le disposizioni di cui al capo I, titolo III relative al riparto di competenze tra enti locali in materia di manutenzione dei corsi d'acqua;
- la L.R. 23/10/1996 n. 46 recante "Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge Regionale 28/1/1993 n.9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18/5/1989 n. 183)";
- la L.R. L.R. 22/01/1999, n. 4 recante "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" ed in particolare l'art. 38 "Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 153 del 06.08.2003 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. 9/2000 per interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei.";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 106 del 23.07.2004 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. 9/2000 per interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei.";
- la delibera della Giunta Regionale n° 251 del 15.02.2005 ad oggetto "Riparto della somma di

euro1.000.000,00 per il cofinanziamento di interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei.”;

PREMESSO CHE lo stato diffuso di carenza di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua che può determinare situazioni di crisi idrogeologica nonché di potenziale pericolo per la pubblica incolumità è stato solo parzialmente fronteggiato con gli interventi realizzati negli anni passati in attuazione delle soprarichiamati provvedimenti;

CONSIDERATO CHE:

- le competenze in materia di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d'acqua spettano ai comuni per la parte compresa nel territorio comunale, che non rientri nelle competenze della Provincia e di concessionari ovvero alle comunità montane qualora gli interventi ricadano nel territorio delle stesse;
- appare necessario con riferimento a quanto sopra esposto:
 1. assicurare e coordinare l'attuazione degli interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei stessi al fine di mitigare la possibilità di eventi calamitosi;
 2. individuare risorse a supporto degli enti locali (Comuni e Comunità Montane) che possono avere maggiori difficoltà a reperire i fondi necessari per l'attuazione di detti interventi, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo dei soggetti come sopra individuati, di effettuare gli interventi di manutenzione e pulizia degli alvei;
 3. tenuto conto del ruolo loro assegnato dalla vigente normativa in materia di difesa del suolo, fare riferimento alle Province, ai fini della predisposizione di programmi di manutenzione idraulica urgenti;
 4. ripartire per le finalità di cui sub 2., su base provinciale in funzione della rispettiva estensione territoriale, il contributo regionale, pari ad euro 1.000.000,00 come di seguito specificato che dovrà essere finalizzato al cofinanziamento degli interventi manutenzione urgenti, richiesti da Comuni e Comunità Montane, con particolare riferimento agli interventi sui reticoli idrografici minori ed a quelli che ricadono nei Comuni situati nell'entroterra:

Provincia	Sup (km2)	Percentuale	Contributo euro
IMPERIA	1155	21,33%	213.300,00
SAVONA	1545	28,53%	285.300,00
GENOVA	1834	33,86%	338.600,00
LA SPEZIA	882	16,28%	162.800,00
Totali	5416	100,00%	1.000.000,00

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per la realizzazione degli interventi che saranno individuati dalle provincie trova applicazione l'art. 38, comma 4, della l.r. 4/1999 circa il non assoggettamento alle autorizzazioni di cui al regio decreto 523/1904;
- appare opportuno fornire le seguenti indicazioni alle Province ai fini della predisposizione del programma di manutenzione in cui dovranno essere inseriti gli interventi prioritari presentati dagli enti locali :
 1. sono ammissibili solo le seguenti tipologie di intervento:
 - a) rimozione dei rifiuti solidi, intesa come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;
 - b) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei attivi, con posa ed accatastamento in luogo di sicurezza, della vegetazione arborea, in primo luogo piante sradicate o a rischio di sradicamento, che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito adiacenti e garantendo, ove possibile lo smaltimento dei materiali vegetali in impianti di compostaggio;
 - c) ripristino della sezione di deflusso intesa come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati

- dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione dovrà avvenire attraverso la sola movimentazione dei materiali all'interno dell'alveo stesso;
- d) ripristino della funzionalità idraulica di tratti tombinati e attraversamenti stradali anche con rimozione del materiale di sedime accumulato se non rilocalizzabile all'interno dell'alveo;
2. si dovrà dare atto che gli interventi ricompresi nel programma non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al r.d. 523/1904 ai sensi dell'art. 38, comma 4, della l.r. 4/1999;
3. il contributo regionale potrà essere concesso alle seguenti condizioni:
- a) per gli interventi presentati dalle Comunità Montane dovrà essere garantito un cofinanziamento minimo nella misura del 20% del costo ammesso dell'intervento;
- b) per gli interventi presentati dai Comuni dovrà essere garantito un cofinanziamento minimo nella misura del 50% del costo ammesso dell'intervento;
- c) la quota posta a carico del beneficiario non potrà essere coperta attraverso la rendicontazione di costi conseguenti all'utilizzo di mezzi di proprietà e l'impiego di dipendenti dell'Ente;
- d) a parità di condizioni dovrà essere data precedenza alle richieste per le quali il beneficiario ha proposto una quota di cofinanziamento maggiore;
- le Province dovranno approvare i programmi di manutenzione entro il 31.07.2006;
 - gli interventi inseriti nel programma di manutenzione dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2006;
 - gli interventi inseriti nel programma di manutenzione che beneficiano del contributo regionale dovranno essere rendicontati alla Regione, dagli enti attuatori, entro il 10 novembre 2006;

ACCERTATO che per la copertura finanziaria del presente provvedimento, pari a euro 1.000.000,00, possono essere utilizzati i fondi disponibili sul capitolo 2213 "Spese per il finanziamento del piano regionale per la difesa del suolo" del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di mettere a disposizione la somma di Euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al cap. 2213 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, quale contributo per gli interventi urgenti di pulizia e manutenzione degli alvei proposti dai Comuni e dalle Comunità Montane, ripartita su base provinciale in funzione della rispettiva estensione territoriale, come segue:

Provincia	Contributo euro
IMPERIA	213.300,00
SAVONA	285.300,00
GENOVA	338.600,00
LA SPEZIA	162.800,00
Totali	1.000.000,00

2. di dare mandato alle Province di approvare, entro il 31.07.2006 e tenendo conto delle indicazioni seguenti, programmi di manutenzione idraulica in cui dovranno essere inseriti gli interventi prioritari presentati dagli enti locali:
- sono ammissibili solo le seguenti tipologie di intervento:
 - a) rimozione dei rifiuti solidi, intesa come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;
 - b) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei attivi, con posa ed accatastamento in luogo di sicurezza, della vegetazione arborea, in primo luogo piante sradicate o a rischio di sradicamento, che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito adiacenti e garantendo, ove possibile lo smaltimento dei materiali vegetali in impianti di compostaggio;
 - c) ripristino della sezione di deflusso intesa come eliminazione, nelle tratte critiche per il

- deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione dovrà avvenire attraverso la sola movimentazione dei materiali all'interno dell'alveo stesso;
- d) ripristino della funzionalità idraulica di tratti tombinati e attraversamenti stradali anche con rimozione del materiale di sedime accumulato se non rilocalizzabile all'interno dell'alveo;
- il contributo regionale potrà essere concesso alle seguenti condizioni:
- a) per gli interventi presentati dalle Comunità Montane dovrà essere garantito un cofinanziamento minimo nella misura del 20% del costo ammesso dell'intervento;
- b) per gli interventi presentati dai Comuni dovrà essere garantito un cofinanziamento minimo nella misura del 50% del costo ammesso dell'intervento;
- c) la quota posta a carico del beneficiario non potrà essere coperta attraverso la rendicontazione di costi conseguenti all'utilizzo di mezzi di proprietà e l'impiego di dipendenti dell'Ente;
- d) a parità di condizioni dovrà essere data precedenza alle richieste per le quali il beneficiario ha proposto una quota di cofinanziamento maggiore;
3. di dare atto che per la realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di manutenzione approvati dalle provincie trova applicazione l'art. 38, comma 4, della l.r. 4/1999 circa il non assoggettamento degli stessi alle autorizzazioni di cui al regio decreto 523/1904;
4. di stabilire che gli interventi inseriti nei programmi provinciali di manutenzione dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2006 con obbligo dei soggetti beneficiari di dare tempestiva comunicazione al Servizio Politiche dell'Assetto del Territorio, competente per materia, circa l'insorgere di problematiche nella realizzazione degli interventi che impediscano il raggiungimento dei risultati attesi entro detto termine al fine di poter assumere i necessari provvedimenti d'urgenza;
5. di dare atto che la Regione provvederà ad erogare il contributo agli Enti beneficiari a seguito di presentazione, entro il 10 novembre 2006, di certificazione del responsabile del procedimento contenente:
- le date di inizio e fine dei lavori;
 - il quadro economico a consuntivo dei lavori con l'indicazione analitica delle spese sostenute;
 - una descrizione degli interventi eseguiti;
 - l'indicazione della procedura utilizzata per l'affidamento dei lavori;
 - stralcio cartografico (CTR scala 1:10.000 o 1:5000) che riporti la puntuale perimetrazione degli interventi eseguiti;
6. nel caso di interventi non ultimati entro il termine di cui sub 4. gli Enti beneficiari, ai fini dell'erogazione del contributo per la parte di lavori eseguiti, dovranno certificare, entro il 10.11.2006, l'avanzamento contabile dei lavori al 31.10.2006;
7. dare mandato al Servizio Politiche dell'Assetto del Territorio, competente per materia, di assumere tutte le azioni necessarie al fine di consentire la regolare realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui sub 2., definendo i necessari tempi;
8. la presente delibera sarà pubblicato sul sito WEB della Regione Liguria e sul B.U.R. ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 646

Proroga al 31/08/2006 dei termini di rendicontazione tecnico-amministrativa dei programmi relativi alla misura n. (14) del Piano di Sviluppo Rurale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (di seguito denominato "Piano"), approvato in sede comunitaria con Decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2727 def in data 26/09/2000 e sottoposto alla presa d'atto del Consiglio Regionale nella seduta del 22/11/2000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44;

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi programmati nel Piano è prevista la misura n. (14) denominata "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" di diretta competenza della Regione Liguria;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della sottomisura n (14) del Piano;

- DGR n. 1038 del 12/09/2001 con la quale è stato approvato il programma regionale "Agriliguri@.Net";
- DGR n. 682 del 20/06/2003 con la quale è stato approvato il programma regionale "Realizzazione del Centro regionale servizi per la floricoltura";
- DGR n. 936 del 06/08/2004 con la quale è stato approvato il programma regionale "Realizzazione Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica".

CONSIDERATO che i suddetti Programmi regionali:

- individuano nel "Servizio Produzioni Agricole e Promozione", ora "Servizio Servizi alle Imprese Agricole" la struttura regionale competente per la gestione e l'attivazione dei progetti operativi medesimi;
- definiscono criteri e procedure di attuazione;
- prevedono progetti operativi annuali appositamente predisposti e approvati dal Servizio competente ed in particolare:
 - il Decreto del dirigente n. 1535 del 30/06/2005 approva il progetto relativo alla seconda annualità inerente l'attuazione del Centro regionale servizi per la floricoltura;
 - il Decreto del dirigente n. 1748 del 09/08/2005 approva il progetto relativo alla seconda annualità inerente la realizzazione del laboratorio regionale di analisi fitopatologica;
 - il programma Agriligurianet-5°anno 2005-2006 è stato valutato conforme con verbale (prot. n. 2310 del 13/06/06) redatto congiuntamente dal Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Settore Sistemi Informativi e Telematici regionali e in fase di approvazione tecnica da parte della Giunta regionale.

ATTESO che, con le deliberazioni sopra richiamate, sono stati individuati i termini per la presentazione delle rendicontazioni consuntive tecnico - amministrative come segue:

- 30 giugno 2006 per il programma regionale "Realizzazione Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica";
- 30 luglio 2006 per il programma regionale "Realizzazione del Centro regionale servizi per la floricoltura" e per il programma regionale "Agriliguri@.Net";

CONSIDERATO che si sono verificati alcuni ritardi nell'avvio e nell'attuazione dei programmi operativi a seguito di una ristrutturazione organizzativa dell'Ente Regione nonché per problemi legati al protrarsi delle procedure di acquisto di beni e servizi;

RITENUTO opportuno concedere, a valere sulla misura n. (14) relative alla campagna 2006, una proroga al 31 agosto 2006 del termine per la presentazione delle rendicontazioni tecnico - amministrative dei suddetti programmi al fine di consentire ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei sopracitati programmi il completamento delle attività, l'acquisizione dei beni e servizi, dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Incendi Boschivi e Protezione Civile

D E L I B E R A

1. di stabilire che i termini per la presentazione delle rendicontazioni consuntive tecnico - amministrative dei programmi citati in premessa relativamente alla misura n. (14) del PSR per l'anno 2006 sono prorogati al 31 agosto 2006.
2. avverso contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alterna-

tivamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
26.06.2006 **N. 234**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della L.R. 15/2002 euro 15.900,00 (42° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n. 1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n. 39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 580 del 19/6/2006 il Direttore Generale del Dipartimento Turismo Cultura Sport e Spettacolo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'U.P.B. 12.204 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità"

(euro)

- capitolo 3743	- "Trasferimenti ad altri soggetti di contributi in conto interessi per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi"	- 15.900,00 (quindicimilanovecento/00)
- capitolo 3738	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi in conto interessi per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi"	+ 15.900,00 (quindicimilanovecento/00)
		<hr/> <hr/>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 12.204 dal capitolo di spesa 3743 al capitolo 3738 per l'importo complessivo di euro 15.900,00

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.204 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità"

(euro)

- capitolo 3743	"Trasferimenti ad altri soggetti di contributi in conto interessi per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi"	- 15.900,00 (quindicimilanovecento/00)
- capitolo 3738	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi in conto interessi per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi"	+ 15.900,00 (quindicimilanovecento/00)
		<hr/> <hr/>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA **29.06.2006** **N. 236**

Comune di Ventimiglia (IM) - Approvazione di variante agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento Edilizio concernenti la Commissione Edilizia e all'art. 81 relativo agli accessi e passi carrabili, con l'introduzione degli artt. 10 bis e 10 ter.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata – a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate - la variante agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento Edilizio del Comune di Ventimiglia concernenti la Commissione Edilizia e all'art. 81 relativo agli accessi e passi carrabili, con l'introduzione degli artt. 10 bis e 10 ter, quale adottata con deliberazione consiliare n. 37 in data 19.12.2005;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Lorenzani

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**29.06.2006****N. 237**

Prelevamento dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ai sensi dell’articolo 40, comma 2 della L.R. 15/2002. Euro 200.000,00 (5° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 40, che:

- al comma 1 prevede “Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore”;
- al comma 2, prevede “Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d’ordine specificate nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 3, punto 1);

Visto il punto D-29 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “...il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 40 della legge regionale 15/2002;...”

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto in particolare l’art. 11 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 6592 del 14/06/2006 il Servizio Affari Generali ha richiesto l’impinguamento di complessivi euro 200.000,00 in termini di competenza e cassa, nell’ambito dell’ U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” rispettivamente per euro 110.000,00 al capitolo 410 “Spese per pulizia, portierato e vigilanza”, per euro 20.000,00 al capitolo 435 “Spese varie di natura economale”, per euro 40.000,00 al capitolo 475 “Spese per i beni del demanio e del patrimonio regionale” e per euro 30.000,00 al capitolo 540 “Spese notarili, contrattuali relative a movimenti patrimoniali”;

Rilevato che i citati capitoli 410, 435, 475 e 540 della spesa figurano nell’elenco delle spese obbligatorie d’ordine allegato al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006;

Ritenuto di dover procedere all’impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti sopravvenuti;

D E C R E T A

È prelevata dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” – UPB 18.105 - la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006”:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	- "Fondi di riserva"	- 200.000,00 (duecentomila/00)
U.P.B. 18.102	- "Spesa di funzionamento"	+ 200.000,00 (duecentomila/00)

b) Variazioni al documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 200.000,00 (duecentomila/00)
U.P.B. 18.102	Cap. 410 "Spese per pulizia, portierato e vigilanza"	+ 110.000,00 (centodiecimila/00)
U.P.B. 18.102	Cap. 435 "Spese varie di natura economale"	+ 20.000,00 (ventimila/00)
U.P.B. 18.102	Cap. 475 "Spese per i beni del demanio e del patrimonio regionale"	+ 40.000,00 (quarantamila/00)
U.P.B. 18.102	Cap. 540 "Spese notarili, contrattuali relative a movimenti patrimoniali"	+ 30.000,00 (trentamila/00)
		=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

22.06.2006

N. 1777

Comune di S. Stefano al Mare (IM) - Rettifica dell'elaborato normativo allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 6.12.1999 concernente l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) L'elaborato normativo, allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 6.12.1999 di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Stefano al Mare, é rettificato nei termini in premessa indicati;
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, a cura del Comune, con le stesse forme di pubblicità cui é stato sottoposto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 301/1999.

IL DIRIGENTE
Clara Oliveri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

13.06.2006

N. 1784

Associazione "A.V.I.S. comunale di Santa Margherita Ligure" - Onlus - di Santa Margherita Ligure (Ge): riconoscimento di personalita' giuridica privata mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ed approvazione statuto.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. è approvato l'Atto ricognitivo del 16 novembre 2005, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti, a rogito notaio dott. Emanuele Clavarino, repertorio n. 64193 e raccolta n. 18321 con cui è stato preso atto che l'associazione "A.V.I.S. Comunale di Santa Margherita Ligure- ONLUS" è stata costituita in Santa Margherita Ligure (GE) il 12 febbraio 1952;
2. è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'associazione "A.V.I.S. Comunale di Santa Margherita Ligure"- ONLUS con sede in Santa Margherita Ligure (GE) in via Gorizia n. 28, mediante iscrizione nel Registro regionale della Persone giuridiche private, istituito presso la Regione Liguria ai sensi del D.P.R. 361/2000;
3. è approvato lo Statuto dell'associazione "A.V.I.S. Comunale di Santa Margherita Ligure" – ONLUS con sede a Santa Margherita Ligure (GE), deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 febbraio 2005 alla presenza del dott. Emanuele Clavarino, notaio in Genova, a rogito n. 64193 di repertorio e n. 18321 di raccolta ed allegato all'atto ricognitivo del 16/11/2005;
4. è iscritta nel Registro delle Persone giuridiche private della Regione Liguria l'associazione "A.V.I.S. Comunale di Santa Margherita Ligure" di Santa Margherita Ligure (GE);
5. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Vanda Puglisi

(allegato omesso)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI****23.06.2006****N. 1785****Approvazione Statuto Associazione "Asilo Infantile Del Centro" di Albisola Superiore (SV).**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., lo Statuto così come deliberato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Asilo Infantile Del Centro di Albisola Superiore (SV), di cui al rogito notarile di cui al n. 43163 di repertorio ed al n. 14307 di raccolta, così come indicato in premessa e nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è disposto che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vanda Puglisi

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI**22.06.2006****N. 1799****Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione vigneti (DGR n.86/2001 e successive modifiche). Campagna 2005/2006. Rimodulazione dei contributi e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili.**

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n.86 del 30.01.2001, così come modificata dalle DGR n.352 del 23.03.2001, DGR n.564 del 18.05.2001, DGR n.354 del 12.02.2005 e DGR n.792 del 15/07/05, relativa al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO in particolare il paragrafo 2 del punto 4.1. "Interventi ammessi al regime di sostegno - misure." che prevede l'attuazione del Piano regionale di ristrutturazione per stralci annuali sulla base di dotazioni finanziarie assegnate dalla Unione Europea agli Stati membri e da questi alle Regioni;

TENUTO CONTO della Decisione C(2005) 3738 def. del 10 ottobre 2005 che fissa una ripartizione finanziaria tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e

riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n.1493/99 del Consiglio per la campagna 2005/2006, dalla quale si desume che l'importo massimo applicabile è di 7.189,27 euro/ha;

VISTO il D.M. del 27/04/06 che fissa una ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006, indicando per la Regione Liguria i seguenti parametri: un importo di 427.673,00 euro e una superficie di 59 ha;

VISTE le note prot. n. 2352 del 26/05/06 e prot. n. 2425 del 29/05/06 con le quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha comunicato la rimodulazione delle risorse finanziarie indicate nel D.M. di cui sopra, da cui risulta per la Regione Liguria un importo di 143.785,00 euro e una superficie di 20 ha;

CONSIDERATO che il citato D.M. del 27/04/06 consente alle regioni di differenziare gli importi all'interno del proprio territorio di competenza, anche tenendo conto dei parametri fissati nello stesso D.M. per l'attuazione delle misure del Piano regionale di ristrutturazione;

VISTA la tabella relativa alla spesa ammessa per le diverse misure e tipologie di vino presente al punto 4.2 "Concessione dei contributi" del Piano regionale di ristrutturazione di cui alla DGR n.86/01 e successivi aggiornamenti, calcolata sulla base dei costi effettivi delle aree vitivinicole regionali nel rispetto dell'importo massimo applicabile per la campagna 2000/2001 di 7.378,04 euro/ha;

RITENUTO, pertanto, necessario rimodulare le spese ammesse per ettaro indicate nella tabella presente al punto 4.2 "Concessione dei contributi" del Piano regionale di ristrutturazione di cui alla DGR n.86/01 e successivi aggiornamenti, per rispettare i parametri fissati per la campagna 2005/2006 dai provvedimenti sopracitati;

VISTO il Decreto del Dirigente n.2518 del 04/11/05: "Elenco delle domande ammissibili, ai sensi della DGR. N.86/2001, relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006-approvazione";

VISTE le note prot.10914 del 6/06/06 e prot.n.11588 del 14/06/06 del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura di Imperia relative rispettivamente alla rettifica delle superfici ammesse a contributo e alla rettifica delle denominazione della zona viticola per i beneficiari Spagnolo Daniela e Destefani Antonello presenti nella graduatoria del punto 1 del dispositivo del Decreto del Dirigente n.2518/05 sopracitato, per cui la stessa deve essere modificata come segue:

- beneficiario Spagnolo Daniela :
 - superficie ammessa 0,1104 ettari anziché 0,1900 ettari;
 - denominazione zona viticola DOC Riviera Ligure di Ponente anziché DOC Rossese di Dolceacqua;
- beneficiario Destefani Antonello:
 - superficie ammessa 0,1311 ettari anziché 0,1494 ettari;
 - denominazione zona viticola DOC Ormeasco di Pornassio anziché DOC Rossese di Dolceacqua;

TENUTO CONTO inoltre che in relazione al beneficiario Pino M.Antonella presente nella graduatoria del punto 1 del dispositivo del Decreto del Dirigente n.2518/05 sopracitato è stata erroneamente indicata la denominazione della zona viticola DOC Val Polcevera anziché DOC Golfo del Tigullio, per cui occorre procedere alla relativa rettifica;

VISTO in particolare il punto 2 del dispositivo del citato Decreto del Dirigente n.2518/05 dove si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili a seguito dell'approvazione del Decreto di riparto delle risorse del 27/04/06 sopracitato;

TENUTO CONTO delle note prot.9398 del 12/05/06, prot.9508 del 15/05/06, prot.n.9558 del 16/05/06,

prot. 10590 del 31/05/06 (così come rettificata con successiva nota prot.n.11588 del 14/06/06) delle rispettive sedi del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura di Savona, Genova, La Spezia e Imperia di trasmissione dell'elenco delle domande collaudate dalle quali risulta un totale di 24 domande con esito positivo e con superficie finanziabile complessiva di 8,82.96 ettari ed un totale di 14 domande con esito negativo;

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. rimodulare le spese ammesse a ettaro in modo di rispettare i parametri fissati per la campagna 2005/2006 dai provvedimenti sopracitati;
2. modificare la graduatoria delle domande ammesse di cui al decreto n.2518/05, come sopra precisato;
3. di approvare l'elenco delle domande finanziabili;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di rimodulare gli importi della tabella, come indicato all'Allegato 1 del presente atto che forma parte integrante e necessaria dello stesso, relativa alla spesa ammessa per le diverse misure e tipologie di vino presente al punto 4.2 "Concessione dei contributi" del Piano regionale di ristrutturazione, approvato con DGR 86/01 e successivi aggiornamenti, rispettando le proporzioni fra gli importi indicati nella suddetta tabella tenendo conto dei parametri fissati per la campagna 2005/2006 relativi al numero di ettari e risorse finanziarie attribuite alla Regione Liguria.
2. di modificare l'elenco delle domande ammesse di cui al decreto n.2518/05 come segue:
 - beneficiario Spagnolo Daniela :
 - superficie ammessa 0,1104 ettari anziché 0,1900 ettari;
 - denominazione zona viticola DOC Riviera Ligure di Ponente anziché DOC Rossese di Dolceacqua;
 - beneficiario Destefani Antonello:
 - superficie ammessa 0,1311 ettari anziché 0,1494 ettari;
 - denominazione zona viticola DOC Ormeasco di Pornassio anziché DOC Rossese di Dolceacqua;
 - beneficiario Pino M.Antonella:
 - denominazione zona viticola DOC Golfo del Tigullio anziché DOC Val Polcevera;
3. di approvare l'elenco delle domande finanziabili di cui all'Allegato 2 del presente atto che forma parte integrante e necessaria dello stesso.
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Carmisciano

(seguono allegati)

ALLEGATO I: RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA 2005/2006.

TIPOLOGIE	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misure a) e b)	Spesa ammessa (ha; misure a) e b)	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misura c)	Spesa ammessa (ha; misura c)	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misura d)	Spesa ammessa (ha; misura d)
<i>Cinqueterre</i>	0,3425	28.143,70	-	8.291,40	-	13.811,90
<i>Rossese di Dolceacqua</i>	0,3420	20.963,50	-	5.520,50	-	11.051,60
<i>Ormeasco di Pornassio</i>	0,1311	20.963,50	-	5.520,50	-	11.051,60
<i>Riviera Ligure di Ponente</i>	2,3950	17.661,90	-	3.862,20	-	8.291,40
<i>Val Polcevera</i>	-	17.661,90	-	3.862,20	-	8.291,40
<i>Golfo del Tigullio</i>	-	17.661,90	-	3.862,20	0,6232	8.291,40
<i>Colline di Levante</i>	-	17.661,90	-	3.862,20	-	8.291,40
<i>Colli di Luni</i>	3,3708	13.794,00	-	3.862,20	-	8.291,40
<i>Colline savonesi</i>	-	8.280,70	-	2.760,20	-	5.520,50
<i>Colline del genovesato</i>	-	8.280,70	-	2.760,20	-	5.520,50
<i>Golfo dei Poeti</i>	1,6250	8.280,70	-	2.760,20	-	5.520,50
TOTALI per misura	8,2064	8.280,70	-	2.760,20	0,6232	5.520,50
TOTALE	8,8296					

ALLEGATO 2: ELENCO DOMANDE FINANZIABILI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI.CAMPAGNA 2005/2006.

N. progr.	BENEFICIARIO		IAP	Denominazione Zona viticola	Misura	Prov.	Sup. ammessa (ha)	Sup. Finanziabile (ha)
	Cognome	Nome						
1	NERI	DAVIDE	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	1,3000	1,3000
2	FELLEGARA	PAOLO	Si	DOC Cinque Terre	b	SP	0,2060	0,1850
3	PETACCHI	ROBERTO	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	0,6500	0,6500
4	DESTEFANI	ANTONELLO	Si	DOC Ormeasco	b	IM	0,1311	0,1311
5	SOMMARIVA	AGOSTINO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,3300	0,3300
6	DALLORTO	LUCA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1329	0,1120
7	GAGGINO	DOMENICO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,1440	0,1440
8	ASCHERO	CARMELA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,2070	0,2070
9	VIO	GIOBATTA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,3042	0,3040
10	RICCIOTI	CARMEN	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1100	0,1100
11	PINO	M. ANTONELLA	Si	DOC Golfo Tigullio	d	GE	0,6232	0,6232
12	ANGELINI	LAURA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,5400	0,5400
13	ZAPPA	ROSSANA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,6000	0,6000
14	RAMELLA	MARINO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,5500	0,5000
15	MONDA	ANIELLO	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,2300	0,2300
16	SPAGNOLO	DANIELA	Si	DOC Riviera Ligure di Ponente	b	IM	0,1104	0,1000
17	FERRARI	PIER DOMENICO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	0,2000
18	ANSELMI	NICOLA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1000	0,1000
19	BEGHI	MARIA	No	DOC Cinque Terre	b	SP	0,1575	0,1575
20	FEDERICI	ANDREA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	0,2000
21	FEDERICI	STEFANO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2418	0,2418
22	FEDERICI	GIULIO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2390	0,2390
23	DE NEVI	IVANO	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	1,0200	0,8400
24	MANFREDI	ANTONELLA	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	0,8500	0,7850
TOTALE							9,1771	8,8296

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE****20.06.2006****N. 1827**

Accoglimento domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 447/95.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa:

- sono accolte le domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, presentate dai richiedenti di seguito elencati, a fianco di ciascuno dei quali è riportata la data di presentazione della domanda:

Nominativo e recapito del richiedente	data domanda
Ing. Giuseppe Cerretti – La Spezia, salita Quintino Sella, 5.	Pervenuta alla Regione il 27.02.2006
ing. Maurizio Cambiaso – Campomorone (GE), via S. Giuseppe, 1A.	Pervenuta alla Regione il 20.03.2006
Ing. Tiziana Ottonello – Genova, Via Romana di Voltri, 2A/4.	Pervenuta alla Regione il 23.03.2006
Dott. Marco Reggiani – Castelnuovo Magra (SP), via Salicello, 1° traversa snc.	Pervenuta alla Regione il 21.04.2006
Ing. Matteo Bertoneri – Ameglia (SP), fraz. Montemarcello, via Nuova, 22.	Pervenuta in Regione il 18.05.2006

I nominativi sopraindicati integrano l'elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3653 del 31.10.1996, con le modalità ivi previste.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera b, della l.r. 28.12.1988, n.75.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vincenzo Parisi

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006**N. 1838**

L.R. 11 maggio 2006 n° 11. Accreditamento nell'albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Albenga in 4^a classe - cod. reg.le LIG/A/0042.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accreditare il Comune di Albenga - cod. Ente NZ03315 - nella classe 4^a dell'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale con il cod. reg.le LIG/A/0042
- di dare atto che con l'accREDITAMENTO disposto:

sono riconosciute altresì idonee le sottoelencate n. 4 sedi di attuazione progetto:

Ufficio Servizi alla Persona	Lungocenta Croce Bianca, 12- Albenga	Cod Helios. sede 63299
Biblioteca Civica	Lungocenta Croce Bianca, 12- Albenga	Cod. Helios sede 63307
Ufficio Turismo e sport	Lungocenta Croce Bianca, 12- Albenga	Cod .Helios sede 63308
Ufficio Pubblica Istruzione	Lungocenta Croce Bianca, 12- Albenga	Cod. Helios sede 63310

sono riconosciute altresì idonee le sottoelencate figure:

RUOLO	NOMINATIVO
Responsabile Informatico	Carrera Paolo
Responsabile amministrativo	Selvatico Massimo
Sistema di Progettazione	Servizi Acquisiti presso A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
Sistema Formativo	
Sistema di Monitoraggio	

- Di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE

Marcello Carli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006**N. 1839**

Legge regionale 11 maggio 2006 n. 11. Adeguamento dell'accREDITAMENTO della Cooperativa Sociale "Il Sentiero del Movimento Ragazzi" nell' albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale in 3^a classe - Cod. reg.le LIG/A/0024.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accogliere la richiesta di adeguamento dell'accreditamento della Cooperativa Sociale "Il Sentiero del Movimento Ragazzi" con sede a Genova – Salita Aldo Li Gobbi, 11 iscritto nell'Albo Regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale - cod. Ente NZ01805 - cod. reg.le LIG/A/0024 per la sottoelencata figura:

NOMINATIVO	RUOLO
De Luca Monica	Esperto del monitoraggio

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE

Marcello Carli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006**N. 1840**

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accreditamento nell' Albo regionale degli Enti di servizio Civile Nazionale dell' Istituto Giannina Gaslini - Genova - in 4^a classe - Cod. reg.le LIG/A/0044.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accreditare l'Istituto Giannina Gaslini – codice Ente NZ03660– con sede in Largo Gerolamo Gaslini, 5 – Genova nell'Albo regionale degli Enti di Servizio civile Nazionale in classe 4^a con il cod. reg.le LIG/A/0044
- di dare atto che con l'accreditamento disposto:

è riconosciuta idonea la sottoelencata sede di progetto:

Sede Gaslini	Largo Gerolamo, 5	Cod. Helios sede 67945
--------------	-------------------	------------------------

Sono riconosciute idonee le sottoelencate figure:

NOMINATIVO	RUOLO
Baron Alberto	Responsabile informatico
Fabrizi Patrizia	Responsabile amministrativo
Massone Luigi	Esperto monitoraggio
Moretto Clara	Progettista
ARCI servizio civile	Sistema Formativo acquisito

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006

N. 1841

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accreditamento nell' Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Savignone (GE) in 4^a classe - Cod. reg.le LIG/A/0043.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accreditare il Comune di Savignone (Genova) - codice Ente NZ03825 - nella classe 4^a nell'Albo regionale degli Enti di Servizio civile con il codice regionale LIG/A/0043
- di dare atto che con l'accREDITAMENTO disposto:

è riconosciuta idonea la sottoelencata sede di attuazione progetto:

Ufficio servizi sociali	Ufficio distaccato - Via Mandelli, 15 - Casella (Genova)	Cod. Helios sede 64443
-------------------------	--	------------------------

Sono riconosciute idonee le sottoelencate figure:

NOMINATIVO	RUOLO
Bramieri Alessandra	Formatore
Porcile Barbara	Responsabile amministrativo
	Responsabile informatico
Savoca Raffaella	Esperto monitoraggio
	Progettista

- Di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006

N. 1842

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Adeguamento dell'accreditamento del Comune di Savona iscritto nell'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale - Cod. reg.le LIG/A/0003.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accogliere la richiesta di adeguamento all'accreditamento del Comune di Savona iscritto nell'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale Cod. Ente NZ00339- Codice Regionale LIG/A/0003 per:

il trasferimento della sottoelencata sede al nuovo indirizzo:

Distretto Sociale Lavagnola/Villapiana	Via Alessandria – Savona	Cod. Helios sede 27697
---	--------------------------	------------------------

L'integrazione e sostituzione delle sottoelencate figure

NOMINATIVO	ADEGUAMENTO	PER RUOLO
Briano Cristina	integrazione	Esperto monitoraggio
	integrazione	Progettista
Cavallo Bruno	Sostituzione (sostituisce Pier Luigi Lavazzelli)	Responsabile informatico
Meliga Marzia	Sostituzione (sostituisce Carlo Maroni)	Responsabile amministrativo

- Di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

28.06.2006**N. 1843**

L.R. 11 maggio 2006 n. 11. Accreditamento nell' Albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale della Provincia di Savona in 4^a classe - Cod. reg.le LIG/A/0045.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

- di accreditare la Provincia di Savona - cod. Ente NZ 03300 - nella classe 4^a dell'Albo regionale degli Enti di Servizio civile Nazionale con il codice reg.le LIG/A/0045
- di dare atto che con l'accREDITAMENTO disposto:

è riconosciuta idonea la sottoelencata sede di progetto:

sede provincia Savona	Via Sormano, 12 - Savona	Cod.sede Helios 62837
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Sono riconosciute idonee le sottoelencate figure:

NOMINATIVO	RUOLO
De Benedetti Maria Teresa	Responsabile Informatica
Genta Paolo	Progettista
Mazzoli Franco	Progettista
Melucci Lara	Progettista
Mantero Sabina	Responsabile Amministrativo
Repetto Chiara	Esperto Monitoraggio
ARCI Servizio Civile	Sistema Formativo acquisito

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE

Marcello Carli

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

18.05. 2006**N. 2978**

Rinuncia alla concessione per derivazione d'acqua ad uso antincendio ed irrigazione aree verdi da un ruscello affluente del rio Termini in località Bossarino del Comune di Vado Ligure. Concessione assentita con atto n. 699 del 29.01.2004

Concessionario: Società Bossarino S.r.l. Fascic. 13/02

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

di accogliere, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la domanda pervenuta in data 24.02.2006 della Bossarino S.r.l. di rinuncia alla derivazione d'acqua da un ruscello affluente di sinistra del rio Termini nel bacino del torrente Segno in Località Bossarino in Comune di Vado Ligure ad uso antincendio ed irrigazione aree verdi

- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****14.06.2006****N. 3647**

Richiedente: Acquedotto di Savona Corso d'acqua torrente Teiro - Località Parasio - Comune di Varazze - Rinnovo dell'autorizzazione temporanea per il mantenimento dell'attraversamento del torrente Teiro con tubazione DN 160 Pead posizionata nell'impalcato del ponte di collegamento fra via Piave e via Montegrappa. Soggetto richiedente: acquedotto di Savona s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. al mantenimento delle opere in argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali **per la durata di anni Tre a decorrere dalla data del 23.4.2006**, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'originaria istanza cui ha seguito l'Autorizzazione Temporanea assentita con Atto Dirigenziale n. 2896 del 23.4.2004.

- omissis -

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****22.06.2006****N. 3784**

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua ad uso industriale e potabile da

un pozzo nel bacino del fiume Bormida di Spigno in località Colletto del Comune di Dego Concessionario: Saint-Gobain Vetri s.p.a. Fascic. -384/03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi è concesso alla Saint-Gobain Vetri S.p.A., ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i., di derivare da un pozzo nel bacino del fiume Bormida di Spigno, ubicato su una particella di proprietà del concessionario e contraddistinta al N.C.T. Fg. 40 - Mappale 1101 del Comune di Dego - località Colletto una quantità d'acqua di moduli 0,03 (l/sec 3,00) ad uso industriale e potabile da prelevarsi giornalmente per 4 minuti consecutivi intervallati da 8 minuti di pausa. Nell'ambito del prelievo concesso potranno essere derivati per gli usi potabili dello stabilimento non più di 27,648 mc/giorno.
2. La concessione è accordata per Anni Trenta successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11094 di repertorio in data 18.05.2006 – omissis –

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.06.2006

N. 3856

Deviazione d'acqua a uso irriguo dal Rio Botta in località Riofreddo del Comune di Murialdo per sei mesi all'anno Concessionario: Consorzio Rurale Riofreddo - Murialdo fasc. 60/05

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, è concesso al consorzio Rurale Riofreddo di derivare dal Rio Botta - bacino del fiume Bormida di Millesimo - in località Riofreddo del Comune di Murialdo una quantità d'acqua annua non superiore a mc. 157,245 ad uso irriguo, con prelievo medio di moduli 0,15 (l/sec 15) e tempo di derivazione di 16 ore giornaliere dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per sei mesi all'anno dal 15 aprile al 15 di ottobre, per irrigare circa mq 100,000 di terreno in Comune di Murialdo..
2. La concessione è accordata per Anni Quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11113 di repertorio in data 19.06.2006 – omissis –

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

27.06.2006**N. 3956**

Domanda pervenuta in data 05,06,2006 per Rinnovo Licenza Annuale di Attingimento per derivare dal Torrente Valla - Loc. Vuscopere nel territorio del Comune di Giusvalla, una quantità d'acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00) ad uso Irriguo per tre ore al giorno (dalle ore 17,00 alle ore 20,00).

Pratica n. 6/05 - Identificativo: I0520005 - Richiedente: Sig.ra Marengo Livia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. Di concedere alla Sig.ra Marengo Livia, salvi diritti dei terzi, il rinnovo della Licenza Annuale d'Attingimento per derivare dal Torrente Valla in comune di Giusvalla, una quantità d'acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00) per 3 ore al giorno (dalle ore 17,00 alle ore 20,00) al fine di irrigare circa mq. 6,040 di terreno contraddistinto al N.C.T. fg. 5 - Mappale 147 e 349 per il periodo di anno a decorrere dal 18.07.2006 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 4777 del 18.07.2005.

- omissis -

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

27.06.2006**N. 3961**

Lavori di eliminazione situazioni di pericolo, allargamento curve e bitumatura dal km.6+730 al km.7+235 e al km. 9+740 lungo la SP 14 "Di Valpennavaire". Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili in parola sono determinate in conformità dell'unito prospetto

- omissis -

DISPONE

- omissis -

- di notificare il presente atto alle ditte interessate dalla procedura espropriativa;

- di pubblicare il presente atto agli Albi Pretori della Provincia di Savona e del Comune di Castelbianco per estratto sul BURL e sul sito internet della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

29.06.2006

N. 4018

Comune di Stella Lavori di risanamento Rio Lamberti e realizzazione parcheggio pubblico in loc. Rovieto inf., fraz. S.Giovanni. Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

decreta le indennità da corrispondere a titolo provvisorio, a favore degli aventi diritto, per l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di cui all'oggetto

- omissis -

il Comune di Stella, quale Ente promotore della procedura, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio Concessioni**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 21.07.2005 la Sig.ra Novaro Monica, con sede in Quiliano, Via Verne, nr. 5, ha chiesto la concessione per derivare dal corso d'acqua Rio della Verna, nel Bacino del Torrente Quiliano in Comune di Quiliano Frazione Roviasca - Località Cuneetti, una quantità d'acqua di moduli 0,005 (l/sec 0,50) ad uso irriguo.

Savona 26.6.2006

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio Concessioni**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 24.06.2005 il Sig. Bonasera Giuseppe con sede in Loano, Via Giuseppe Giusti, nr. 10, ha chiesto la concessione per derivare dal Rio Berbena - Comune di Loano - Bacino del Torrente Nimbato una quantità d'acqua di moduli 0,001175 (l/sec 0,1175) ad uso irriguo.

Savona 26.6.2006

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio Concessioni

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 15.11.2005 la Sig.ra Trevisan Silvia, con sede in Savona, Via Chiavella, nr. 20/2, ha chiesto il riconoscimento della derivazione (da intendersi come concesso ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i.) per derivare da una sorgente nel Bacino del Torrente Quiliano, in Comune di Quiliano Fraz. Roviaska - Località Cavalli, una quantità d'acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00) ad uso irriguo.

Savona 26.6.2006

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Geol. Bernardino Damele

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

27.06.2006

N. 277

Pratica N°4827 corso d'acqua: Vari Ditta: Telecom Italia S.p.A
Autorizzazione, in sanatoria, ai fini idraulici e demaniali per la posa di n. 3 monotubi di 40 mm a fibre ottiche sotterranei e in canaletta zancata al ponte, sulla S.P ex S.S n.62 della Cisa, in attraversamento del Canale Ribarberi, Canale Capannole (affluente del Canale Ribarberi), Canale San Polo, Canale Bellaso, Canale irriguo senza nome e Torrente Falcinello, in Comune di Sarzana e Santo Stefano Magra.

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

1) il rilascio alla ditta Telecom Italia S.p.A, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della autorizzazione, in sanatoria, ai fini idraulici e demaniali per la posa di n. 3 monotubi \varnothing 40 mm a fibre ottiche sotterranei e in canaletta zancata al ponte, sulla S.P ex S.S n. 62 della Cisa, in attraversamento del Canale Ribarberi, Canale Capannole (affluente del Canale Ribarberi), Canale San Polo Canale Bellaso, Canale irriguo senza nome e Torrente Falcinello, in Comune di Sarzana e Santo Stefano, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

PROVINCIA DELLA SPEZIA**AREA DIFESA DEL SUOLO****AVVISO**

Pratica n. 1272/DER. La ditta Queirollo Roberto ha presentato domanda, protocollata in data 16.06.2006 al n. 34788, per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica ad essa allegata, moduli medi 0,008 (l./sec. 0,8) di acqua, ad uso industriale, dalla sorgente Sant'Agata, sgorgante in località Monte Sant'Agata del comune di Framura.

La Spezia, 23.06.2006

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DECRETO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.****28.06.2006****N. 764**

Decreto di esproprio per lavori di completamento del 1° lotto impianto di depurazione comprensoriale in Borghetto S.S. e collettori di adduzione in Comune di Balestrino Realizzazione 2° Stralcio.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- omissis -

DECRETA

a favore della Servizi Ambientali S.P.A., con sede in Borghetto Santo Spirito alla Via Viglieri civ. 7, l'espropriazione degli immobili suddetti necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, siti nel Comune di Borghetto S.S. e descritti nell'elenco allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

- omissis -

DA' ATTO

- che, adempite le suddette formalità, tutti gli eventuali diritti di terzi relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

- di riservarsi ogni eventuale azione di recupero spese derivanti dall'esigenza di rimuovere eventuali manufatti abusivi reperiti in loco.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Giovanni Paolo Paganeili

A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 – 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

(Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 294/06)

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in breve "Codice"), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte dell'ARPAL nello svolgimento delle funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
 - a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D.Lgs. 196/03 o da altra espressa disposizione di legge;
 - b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2: Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare:
 - per "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - per "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.L'ARPAL, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, può trattare sia dati sensibili che dati giudiziari.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art .3: Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute nell'allegato A al presente regolamento, di seguito elencate:

N° Scheda	Denominazione del trattamento
01	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ARPAL, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative
02	Attività sanzionatoria, di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ARPAL
03	Attività ispettiva
04	Gestione dati relativi ai partecipanti ad attività formative in materia ambientale
05	Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
06	Attività di controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria
07	Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone

Le operazioni eseguibili in ordine ai dati sensibili e giudiziari indicati in tabella si distinguono, agli effetti del presente regolamento, in operazioni standard ed operazioni particolari: appartengono alla

prima categoria la raccolta del dato personale (preferibilmente acquisita presso l'interessato ma anche da altri soggetti esterni), nonché la sua registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione; alla seconda categoria l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dell'ARPAL sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.

L'interconnessione ed il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono effettuati solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 D.Lgs. n. 196/2003)

Art. 4: Conservazione dei dati, comunicazione e diffusione

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

I dati che, a seguito di verifiche periodiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

E' stabilita l'essenzialità dei dati relativi a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate nelle schede dell'allegato A, a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Non costituisce comunicazione ai sensi del Codice il dare conoscenza di dati personali ai responsabili ed agli incaricati del trattamento nell'ambito dell'ARPAL nonché all'interessato.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati giudiziari trattati dall'ARPAL seguono le regole sopra esposte.

Art. 5: Entrata in vigore e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
2. La sua diffusione è assicurata mediante inserimento sul sito web: www.arpal.org

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bruno Soracco